

## TORNATA DEL 23 FEBBRAIO 1864

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.

**SOMMARIO.** *Atti diversi.* — *Presentazione dal presidente del Consiglio Minghetti di disegni di legge: spesa straordinaria sul bilancio del 1864 dei lavori pubblici; affitto dello stabilimento metallurgico di Pietrarsa; dazio di entrata dei tessuti serici, e valutazione dei tessuti misti; restituzione della cauzione dell'amministratore camerale di Bologna — Istanza di urgenza del deputato Greco Antonio, e avvertenza del ministro per le finanze Minghetti.* — *Verificazione di elezioni — Osservazioni dei deputati Cadolini, Bargoni, Basile e Sanguinetti su quella di Milazzo, e risposte del relatore Bottero — Schiarimento del ministro Minghetti — È rigettata la proposta sospensiva, e l'elezione è approvata.* — *Lettura di un disegno di legge del deputato Leardi per l'istituzione di banche fondiarie provinciali.* — *Presentazione di un disegno di legge per la cessione di una caserma in Alessandria.* — *Seguito della discussione generale del disegno di legge per il conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria — Discorso del deputato Bastogi, spiegazioni del suo operato, e sua controproposta — Discorso del deputato Possenti, sue spiegazioni personali, e suo sistema — Incidente d'ordine — Discorso del deputato Ballanti sopra il progetto — Continua.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

**GIGLIUCCI**, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata, che è approvato.

**CAVALLINI**, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

9723. La vedova Benedetta Alfonso da Castronovo di Sicilia nella sua qualità di avola dei minori Giuseppe Giovanni, Marianna e Maria figli dei fu Giuseppe Lino ed Angela Palermo Tirrito, chiede che la pensione di cui godeva quest'ultima come vedova di cittadino morto nel 1860 combattendo per la causa nazionale, sia mantenuta ai suddetti orfani.

9724. Nove architetti di Catanzaro rinnovano le loro lagnanze per non essere ancora stati iscritti nella suddetta qualità all'albo giudiziario di quella Corte di appello.

9725. Il Consiglio comunale di Montevarchi, provincia d'Arezzo, fa adesione alla petizione sporta dal municipio di Bagno a Ripoli contro il proposto conguaglio dell'imposta prediale.

9726. I comuni di Villanova-Solaro, di Savigliano e Scarnafigi fanno istanza perchè la Camera voglia respingere il progetto di legge relativo alla perequazione dell'imposta fondiaria, o quanto meno emendarlo in modo da renderlo meno gravoso alle popolazioni rurali.

### ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** Il presidente della Società nazionale emancipatrice del Sacerdozio italiano in Napoli fa omaggio alla Camera di una copia della collezione del giornale

*L'Emancipatore Cattolico*, organo di quella Società per gli anni 1862-63.

**MASSEI.** Domando l'urgenza della petizione n° 9724, colla quale alcuni architetti di Catanzaro tornano a rivolgersi alla Camera reclamando contro la determinazione presa dal Ministero, riguardante l'abolizione di un decreto borbonico, col quale essi, malgrado che fossero laureati, erano impediti di esercitare le loro funzioni presso i tribunali e le Corti d'appello. Chiedo quindi l'urgenza di questa petizione.

(È dichiarata d'urgenza).

**CANALIS.** Colla petizione 9726 le Giunte comunali di Savigliano, Scarnafigi e Villanova-Solaro, chiedono al Parlamento che non voglia approvare il progetto di legge sul conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria, od almeno voglia introdurre quelle modificazioni che possano renderlo più sopportabile ai contribuenti.

Domando che questa petizione venga trasmessa come di diritto alla Commissione incaricata di riferire sul progetto di legge medesimo.

**PRESIDENTE.** Queste trasmissioni si fanno sempre come di diritto.

**PRESENTAZIONE DI DISEGNI DI LEGGE: NUOVE LINEE TELEGRAFICHE; STABILIMENTO DI PIETRARSA; DAZIO D'ENTRATA SUI TESSUTI SERICI; CAUZIONE DELL'AMMINISTRATORE CAMERALE DI BOLOGNA.**

**MINGHETTI**, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Ho l'onore di presentare alla Camera: 1° un

TORNATA DEL 23 FEBBRAIO

progetto di legge per lo stanziamento di 170,000 lire nel bilancio 1864 dei lavori pubblici per due linee telegrafiche; 2° un disegno di legge per l'affitto dello stabilimento metallurgico di Pietrarsa, già votato dall'altro ramo del Parlamento; 3° due altri progetti di legge uniti: uno sul dazio di entrata dei tessuti serici, e la valutazione dei tessuti misti; l'altro per la restituzione di cauzione al cessato amministratore camerale della provincia di Bologna.

**PRESIDENTE.** Si dà atto al signor ministro della presentazione di questi quattro progetti di legge che saranno stampati e distribuiti.

**GRECO ANTONIO.** Domando l'urgenza del progetto di legge relativo allo stabilimento metallurgico di Pietrarsa. Desidererei venisse posto all'ordine del giorno dopo la discussione della legge che ci tiene ora occupati.

Il progetto da me accennato non richiederà una lunga discussione; potrà così essere votato al più presto, recandosi per tal modo un vantaggio a quegli operai, i quali languiscono non conoscendo l'avvenire che loro sarà riservato. Pregho dunque caldamente la Camera a voler decretare l'urgenza di questo progetto di legge.

**MINGHETTI, ministro per le finanze.** Io credo che non si possa oggi stabilire quando sarà discusso un progetto di legge che non è ancora passato agli uffici; posso però assicurare l'onorevole preopinante che quando ne sarà presentata la relazione, sarò io il primo a pregare la Camera a volere senza indugio, e d'urgenza, sottoporlo alle sue deliberazioni.

**VERIFICAZIONE DI ELEZIONI.**

**PRESIDENTE.** Invito gli onorevoli deputati che hanno relazioni di elezioni in pronto a venire alla tribuna.

**UGDULENA, relatore.** Per incarico dell'ufficio III, riferisco sulla elezione del deputato del collegio di Città Sant'Angelo in persona del signor Francesco De Blasiis.

Sono iscritti nelle tre sezioni, nelle quali è diviso questo collegio, 522 elettori; intervennero alla votazione 307. Il signor Francesco De Blasiis ebbe 195 voti; il signor Benedetto Cairoli 79, Cesare Della Valle 12: 15 voti andarono dispersi, 6 furono annullati.

Dai verbali appare che le liste degli elettori stessero affisse nella sala durante tutto il tempo della votazione; le altre operazioni elettorali furono fatte in regola, e avendo il signor Francesco De Blasiis riportato più che il terzo dei voti degli elettori iscritti, e più che la metà dei votanti, fu proclamato deputato.

Non c'è nessun reclamo nè protesta in contrario, e per conseguenza l'ufficio III ve ne propone per mezzo mio la convalidazione.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono osservazioni, quest'elezione s'intenderà convalidata, coll'iscrizione nell'elenco degli impiegati del nome del deputato De Blasiis.

(La Camera approva).

**DE BLASIIIS** presta giuramento.

**BOTTERO, relatore.** A nome dell'ufficio IX ho l'onore di riferire sulla elezione del collegio di Milazzo.

Questo collegio consta di 17 sezioni. Il numero degli elettori iscritti si è di 584, dei quali 470 presero parte al primo scrutinio.

I voti si ripartirono come segue: Il signor Macrì Giacomo ne ottenne 191, Stefano Zirilli 163, Bertani Agostino 105. Gli altri voti andarono dispersi, 3 furono dichiarati nulli.

Nessuno dei candidati avendo avuto la maggioranza voluta dalla legge, si procedette allo scrutinio di ballottaggio tra i signori Macrì Giacomo e Stefano Zirilli.

A questo presero parte 487 elettori. Il signor Macrì Giacomo ebbe voti 244, il signor Stefano Zirilli 237.

Fu proclamato quindi a deputato del collegio di Milazzo il signor Macrì Giacomo.

Ma contro la validità della elezione fu presentata la seguente protesta:

« Il collegio elettorale di Milazzo a maggioranza di voti nominava deputato al Parlamento nazionale l'avvocato Giacomo Macrì. Ma cotale nomina è nulla per tre violazioni apertissime della legge elettorale del 17 dicembre 1860, sulle quali corre obbligo ai sottoscritti di richiamare l'attenzione della Camera.

« L'ufficio definitivo è legalmente composto dal presidente e da quattro scrutatori. Nel caso di assenza del presidente o di alcuno degli scrutatori, la legge ha designate le persone che far debbono le loro veci. Ora nell'adunanza che ebbe luogo sotto il giorno 25 gennaio per la ricognizione generale dei voti dell'intero collegio, due scrutatori dell'ufficio principale non intervennero; e ben lungi dal provvedersi al loro rimpiazzo, secondo le norme dalla legge dettate, si è proceduto alla detta ricognizione col solo intervento del presidente e di due scrutatori.

« Cotesta illegale composizione dell'ufficio, che dal verbale risulta, offre la manifesta violazione dell'articolo 70 della legge sopra citata.

« La legge prevede i casi nei quali debbonsi nulli dichiarare i bollettini, e dispone che l'ufficio pronunziar debbe sopra la nullità, come sopra ogni altro incidente, salve le reclamazioni.

« Dispone ancora che i bollettini su cui cadesse contestazione restar debbono uniti al verbale, ed essere vidimati almeno da tre dei componenti l'ufficio (articoli 85, 87, 88, 88). Ora l'ufficio della sezione di Gualtieri dichiarò nulli 5 voti, senza averne accennati i motivi, nè curò di vidimare i bollettini dichiarati nulli, e di unirli al verbale.

« È chiara quindi la inosservanza del disposto negli articoli testè citati, ed ognuno vede come per sì grave trasgressione la Camera dei deputati non ha elementi giuridici per pronunziare il suo giudizio definitivo sulla nullità o validità dei detti voti.

« L'ufficio della sezione di Spadafora San Martino, scorsa mezz'ora appena dopo mezzodì, procedeva alla seconda chiamata degli elettori che non risposero alla

prima, e dichiarava la votazione compiuta. Ciò facendo violava l'articolo 83, che prescrive di doversi eseguire la detta operazione ad un'ora dopo mezzodì.

« Non essendosi pertanto esattamente adempite le sopra cennate formalità dalla legge prescritte, han per fermo i sottoscritti che la Camera elettiva non dubiterà di dire nulla la elezione di deputato nella persona del signor Giacomo Macri. »

Nel concetto del vostro ufficio i tre motivi di annullamento invocati in questa protesta sono appieno insussistenti.

E infatti in ordine al primo egli è evidente che i protestanti hanno preso un equivoco. L'articolo 70 della legge elettorale dice benissimo che « se il presidente di un collegio ricusa od è assente, resta di pieno diritto presidente lo scrutatore che ebbe maggior numero di voti; che il secondo scrutatore diventa primo, e così successivamente, e l'ultimo scrutatore sarà colui che negli esclusi dal risultato dello scrutinio ebbe maggiori suffragi. La stessa regola si osserverà in caso di rinunzia o di assenza di alcuno fra gli scrutatori. » Ma qui non fu il caso di rinunzia, e in quanto all'assenza di uno o due membri dell'ufficio, allora soltanto essa renderebbe necessaria la surrogazione di questi, quando si prolungasse oltre il dovere, e nel frattempo alcuno degli scrutatori rimasti nell'ufficio avesse mestieri di assentarsi momentaneamente egli stesso. Imperocchè ciò che vuole la legge si è che la sincerità e la regolarità delle operazioni siano garantite almeno dalla presenza di tre scrutatori (senza rendere punto indispensabile un maggior numero), in tal senso appunto si esprime l'ultimo alinea dell'articolo 71, il quale dice:

« Tre membri almeno dell'ufficio dovranno sempre trovarsi presenti. »

Del resto farò ancora osservare che ai processi verbali sono firmati tutti i membri che componevano quest'ufficio, e che non risulta menomamente che l'assenza dei due scrutatori sia stata costante in modo da promuovere alcuna deliberazione per parte dei loro compagni.

In conclusione, durante le operazioni degli uffici elettorali definitivi è assai difficile che qualcuno degli scrutatori non debba assentarsi; ma quest'assenza, purchè tre membri dell'ufficio si trovino sempre presenti, non può essere, come non fu mai, cagione dell'annullamento d'una elezione qualunque.

In ordine alla seconda parte della protesta nella quale si asserisce che l'ufficio della sezione di Gualtieri dichiarò nulli cinque voti senza averne accennati i motivi, non curandosi tampoco di vidimare i bollettini dichiarati nulli e di unirli ai verbali, dirò che dai verbali di detta sezione non risulta in alcun modo che siasi fatta alcuna osservazione contro l'operato dell'ufficio; ed anzi la protesta stessa è così incerta, che non sappiamo in quale dei due scrutini quella pretesa irregolarità sia stata commessa, se cioè nel primo o in quello di ballottaggio.

Eppure questa distinzione sarebbe stata importan-

tissima perchè dato (e non concesso), che l'irregolarità fosse dimostrata e tale da costituire una violazione della legge, ebbene ciò dovrebbe indurci a considerare come nulle le operazioni della sezione, ma non quelle dell'intero collegio; e quindi, siccome la sezione di Gualtieri consta di soli 48 elettori, così, quand'anche questi fossero detratti, come si è fatto in altri casi analoghi, dal computo generale dei voti espressi nel primo scrutinio, il risultato delle operazioni non resterebbe variato.

La terza parte della protesta è ancora, a nostro avviso, più insussistente delle due prime. I protestanti mettono in campo quest'accusa: « L'ufficio della sezione di Spadafora San Martino, scorsa mezz'ora appena dopo mezzodì, procedeva alla seconda chiamata degli elettori invece di aspettare un'ora. »

Or noi veggiamo dallo spoglio dei voti che la sezione di Spadafora San Martino novera sette elettori; che questi sette elettori votarono tutti al primo scrutinio, e che ancora votarono tutti al secondo scrutinio. Sarà dunque probabilmente avvenuto che, avendo compiuta l'operazione, dopo mezz'ora essi trovarono inutile di aspettare un'ora, essendo matematicamente certissimi che nessun altro elettore avrebbe potuto rispondere a un ulteriore appello.

Per queste considerazioni l'ufficio IX vi propone di respingere le conclusioni della protesta, e di convalidare l'elezione del collegio di Milazzo nella persona del signor avvocato Giacomo Macri.

**CADOLINI.** Pregherei l'onorevole relatore di voler indicare a quale sezione appartenessero coloro i quali hanno presentato la protesta ch'egli ha letta, e quanti sono gli elettori che l'hanno sottoscritta.

Lo pregherei ancora di voler dire se ha verificato abbastanza che la sezione ultima, cui egli alludeva, sia veramente composta di 7 elettori.

È un fatto per me assai strano che nel riparto dei collegi elettorali si sia costituita una sezione, la quale consta soltanto di 7 elettori, quasi non abbastanza per formare l'ufficio, il quale è composto di sei membri, cioè del presidente, di quattro scrutatori e del segretario.

Questo fatto così singolare di una sezione la quale non novera che 7 elettori fa nascere il dubbio che l'onorevole relatore abbia preso un equivoco nell'ammettere che questa sezione non conti un numero maggiore di 7 elettori.

**BOTTERO, relatore.** Alla prima domanda dell'onorevole preopinante io risponderò che i firmati alla protesta sono quattro: Antonino Lo Monaco, Francesco Bertè, Gaspare Mafera, Giovanni Antonio Mezzasalma: ma non risulta a quale sezione essi appartengano.

Alla domanda che si riferisce al numero degli elettori della sezione di Spadafora San Martino, rispondono i verbali stessi, i quali appunto dichiarano che gli elettori iscritti in quella sezione sono nel numero di sette.

Del resto l'onorevole preopinante si darà più facilmente ragione di questo piccolo numero di elettori in

alcune sezioni, quando rifletterà che dove i mezzi di comunicazione scarseggiano, nelle provincie meridionali gli elettori votano nel loro comune. Ed è per questo motivo che veggiamo alcuni di quei collegi elettorali composti di un numero così notevole di sezioni.

**CADOLINI.** Io non contesto la verità dei fatti esposti dall'onorevole relatore. Debbo però osservare che il comune di Spadafora, nel quale ho avuto occasione di trovarmi, non è un comune piccolissimo, bensì una borgata abbastanza popolosa: e mi ricordo di avervi conosciute molte persone benestanti, le quali devono godere il diritto elettorale. Perciò, quantunque non abbia qui una statistica, che mi dimostri esattamente la popolazione di quel paese, io ho un legittimo argomento per credere che il numero degli elettori possa essere almeno di 40 o 50.

**BOTTERO, relatore.** Nella sezione di Spadafora San Martino?

**CADOLINI.** Di Spadafora San Martino nel collegio elettorale di Milazzo.

**BOTTERO, relatore.** Scusi, se l'interrompo; ma per contestare la cifra dovremmo dichiarare che i processi verbali stessi sono inesatti, perchè dai medesimi risulta senz'altro che gli elettori iscritti in quella sezione sono in numero di sette.

Eccone infatti le parole precise:

« Chiusa la votazione, riconoscevasi che il numero degli elettori componenti la sezione è di sette e che quelli i quali si presentarono nei due appelli a dare il loro voto sono nel numero di sette; numeravansi in seguito i bollettini che riconoscevasi in numero di sette. »

Mi sembra impossibile esprimere più chiaramente un fatto.

**BARGONI.** Ho chiesto la parola per fare osservare all'onorevole relatore ch'egli deve essere involontariamente caduto in qualche inesattezza, quando ha creduto di poter asserire che nelle provincie meridionali gli elettori votano nei singoli comuni. Questo è avvenuto in occasione delle prime elezioni. Ma, successivamente, quando fu promulgata anche in quelle provincie nella sua integrità la legge elettorale ora vigente, dovettero essere rivedute le liste elettorali, e conformemente ai loro risultati dovette applicarsi anche l'articolo 64 della legge stessa, il quale dice:

« I collegi elettorali s'intendono divisi in altrettante sezioni quanti sono i mandamenti che li compongono, semprechè il numero degli elettori iscritti non sia al di sotto di *quaranta*. »

E che, infatti, le liste elettorali siano state rivedute nelle provincie meridionali, e particolarmente in Sicilia, mi consta di scienza propria; giacchè posso assicurare che il collegio elettorale di Corleone, al quale debbo l'onore di essere venuto a sedere in Parlamento, si trovò diviso in quattro sezioni, mentre all'epoca delle prime elezioni era diviso in nove od in undici sezioni.

Partendo adunque dalla base dell'articolo 64 della legge elettorale, mi pare che risulti necessariamente l'irregolarità dei verbali citati dall'onorevole relatore, e per lo meno di quello della sezione di Spadafora.

Prima di procedere oltre, credo perciò che per lo meno bisognerebbe chiedere al ministro dell'interno se la revisione delle liste elettorali abbia in quel collegio avuto luogo, se intervenne il decreto di aggregazione di alcune sezioni ad alcune altre.

E conchiudo per conseguenza col proporre che si sospenda il voto fintantochè non si abbiano maggiori schiarimenti.

**MINGHETTI, ministro per le finanze.** Io darò alcune spiegazioni, giacchè fui io che ebbi l'onore di promulgare la legge elettorale, estendendola da queste provincie alle altre del regno.

Io rammento adunque che quando fu estesa questa legge alle provincie meridionali, si diede contemporaneamente ai luogotenenti del Re la facoltà di subripartire i collegi in sezioni, ove fosse assolutamente necessario: avvegnachè si facesse considerare che vi erano in quelle provincie circostanze speciali, come la mancanza di strade, le quali avrebbero resa impossibile la riunione ad un solo capoluogo dei comuni, quanto era necessario a formare il voluto numero di elettori. Per questo motivo si diedero disposizioni per le quali può benissimo avvenire che un collegio sia subripartito in minute sezioni.

Mi duole non sia presente il ministro dell'interno, il quale potrebbe dare maggiori spiegazioni; nè io ho qui il decreto al quale accenno, ma ricordo benissimo il fatto; quindi non mi fece meraviglia ciò che disse l'onorevole relatore.

**PRESIDENTE.** Insistono nel proporre la sospensione?

**CADOLINI.** Io la credo opportunissima, tanto più perchè riferendoci ai verbali delle elezioni precedentemente fatte in quel collegio od al relativo registro che è tenuto nella segreteria della Camera, sarà facile l'istituire confronti fra il numero degli elettori portati dai verbali delle successive elezioni per trarne un valevole criterio di apprezzamento.

**PRESIDENTE.** I deputati Cadolini e Bargoni propongono si sospenda la votazione su questa elezione.

**BASILE.** Io voleva appunto esporre il fatto accennato dall'onorevole ministro delle finanze. Esiste un decreto che dà facoltà alle luogotenenze di suddividere i collegi elettorali. E per iscienza certa e propria io posso assicurare che il collegio di Milazzo si divide appunto in diciassette sezioni, come d'egual numero di sezioni consta il collegio che ho l'onore di rappresentare.

Dirò inoltre che vi sono due comuni che portano il nome di Spadafora: l'uno popoloso lungo la riva del mare, ed è quello probabilmente di cui parlava l'onorevole Cadolini; l'altro è un piccolo paesello sulla montagna che sta presso la spiaggia, ed ha pochissimi abitanti, credo novecento. Per conseguenza non esiste alcuna sproporzione tra gli elettori e la popolazione.

Finalmente io voleva domandare al relatore dell'uf-

ficio se mai egli ha esaminata la condizione di eleggibilità del signor Macrì per fare una riserva ove mai egli fosse professore dell'Università di Palermo, perchè credo egli abbia un carattere di professore non so se stipendiato o no.

Credo che la Camera dovrebbe in ogni caso subordinare l'approvazione della elezione a questa riserva.

**SANGUINETTI.** Credo che non sia possibile ammettere la questione sospensiva in questa elezione, poichè la Camera giudica di un'elezione secondo i documenti che le sono sottoposti.

Ora, stando ai medesimi, le operazioni tutte sono regolari, quindi vuole essere approvata.

Havvi pure la questione intorno all'eleggibilità della persona che dipende da quanto accennava l'onorevole Basile, il quale dubita che il signor Macrì sia professore.

Io credo che anche in questa parte la Camera debba attenersi a' suoi precedenti; in questa sessione si sono sempre convalidate le elezioni che non presentarono irregolarità, sotto riserva che in quanto alla loro eleggibilità per impieghi avesse a riferire la Commissione a ciò appositamente creata dalla Camera.

Quindi non vi è dubbio che approvando questa elezione, la questione dell'eleggibilità resterebbe riservata, e se ne occuperebbe a tempo opportuno la Commissione per gli impieghi. *(Interruzione)*

**BASILE.** Il mio amico Pugliese mi fa sapere in questo momento che il signor Macrì non è che libero insegnante nell'Università di Palermo; perciò ritiro le mie osservazioni.

**PRESIDENTE.** Domando se la proposta sospensiva dei signori Cadolini e Bargoni è appoggiata.

(È appoggiata).

Essendo appoggiata, la metto ai voti.

(Non è approvata).

Metto ai voti le conclusioni dell'ufficio IX, che sono per la convalidazione dell'elezione fatta dal collegio di Milazzo nella persona del signor Macrì Giacomo.

(Sono approvate).

**LETTURA DI UN DISEGNO DI LEGGE DEL DEPUTATO LEARDI PER L'ISTITUZIONE DI BANCHE FONDIARIE PROVINCIALI.**

**PRESIDENTE.** Avendo sei uffici autorizzata la lettura di un progetto di legge stato presentato dal deputato Leardi, se ne darà lettura alla Camera.

« Art. 1. I Consigli provinciali sono autorizzati a fondare nel rispettivo capoluogo di provincia una banca fondiaria provinciale.

« Art. 2. Avranno forza di legge per le banche provinciali i primi sei titoli del progetto di legge sul credito fondiario presentato dalla Commissione della Camera nella seduta del 1° dicembre 1863.

« Art. 3. L'istituzione d'ogni singola banca non potrà aver luogo che con un decreto reale e secondo le

norme di un regolamento emanato dal potere esecutivo.

« Art. 4. Il Governo accorderà a titolo di prestito gratuito la somma di dieci milioni da ripartirsi fra ciascuna provincia in proporzione della quota complessiva d'imposta prediale regia che pagano allo Stato.

« Art. 5. Ogni banca provinciale dovrà restituire allo Stato il prestito ricevuto in dieci rate annuali, che incominceranno a decorrere due anni dopo il giorno in cui sarà stato firmato il decreto reale della rispettiva fondazione. »

Quando sarà presente l'onorevole Leardi si stabilirà il giorno in cui egli intende svolgere la sua proposta.

**DISEGNO DI LEGGE PER LA CESSIONE DI UNA CASERMA IN ALESSANDRIA.**

**MINGHETTI, ministro per le finanze.** Ho l'onore di presentare, in nome del mio collega il ministro della guerra, un progetto di legge per l'approvazione di un contratto in data 19 gennaio 1864, portante cessione del fabbricato demaniale, già caserma, di porta Savona in Alessandria a titolo di permuta.

**PRESIDENTE.** Si dà atto al signor ministro della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà stampato e distribuito.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER IL CONGUAGLIO DELL'IMPOSTA FONDIARIA.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno chiama il seguito della discussione generale del progetto di legge sul conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria.

Il deputato Massei ha facoltà di parlare.

**BASTOGI.** Domando la parola per un fatto personale.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**BASTOGI.** Domandando la parola per un fatto personale, io ho avuto per iscopo di dare alcuni schiarimenti intorno alle idee che io aveva allorquando reggeva lo spinoso ufficio di ministro delle finanze. Debbo però dichiarare che queste idee le manifesterò prendendo in esame il progetto di legge ora sottoposto alla deliberazione della Camera.

**PRESIDENTE.** Allora debbo interrogare la Camera se...

*Molte voci.* Parli! parli!

**PRESIDENTE.** Poichè la Camera acconsente, parli adunque.

**BASTOGI.** Dopo il lungo tempo dacchè io non sorsi a parlare in quest'aula, avrei bisogno di fare un esordio per invocare la vostra benevolenza; una parola sola, credo, saprà procacciarmela. Ecco l'esordio: sarò breve. *(Bene!)*

Udito i lamenti che sorgevano dalle varie parti

d'Italia intorno ai maggiori o minori aggravii che pesavano sopra i proprietari di fondi e sopra i fondi; rammentando che, allorchando l'Italia era sventuratamente divisa, vari furono i metodi, differenti i tempi nei quali furono incominciati i catasti, o stabili, o provvisori; considerando che in alcune parti della Penisola, sopra alcune terre che erano già state misurate, estimate, non grava l'imposta; che sopra altre non è imposta, perchè non per anco misurate, nè estimate; correndo voce che alcune terre di qualche provincia italiana, e specialmente della nobilissima provincia della Lombardia, erano state troppo aggravate da quel Governo, che tutti conoscevamo, dell'Austria, mi persuasi e per un principio di giustizia e per una ragione economica, del bisogno di eleggere, per mezzo d'un decreto reale, una Commissione composta di alcuni ragguardevoli uomini, chiari per dottrina, coll'incarico di ricercare i mezzi più spediti a perequare la base dell'imposta fondiaria.

Non è mestieri ch'io dica come tale imposta non possa nè debba gravare che la rendita effettiva, e come questa ne sia per conseguenza la sola e sicura base.

La Commissione composta, come ho detto, d'uomini versatissimi in questa materia, non solo pose grandissimo studio nella ricerca di questi mezzi di perequazione, ma ne volle fare l'applicazione, e fece benissimo, poichè non si restrinse a delineare un semplice disegno, ma diede opera pronta all'esecuzione del medesimo. Non gettò soltanto le fondamenta, ma v'innalzò sopra intero un edificio; ella ha reso per tal modo un immenso servizio, quello cioè di agevolare l'esame di questa grave questione ed accelerarne la soluzione.

Tre progetti pose innanzi, se non erro, la Commissione.

Esaminò se come criterio per arrivare alla scoperta della rendita reale convenisse fare l'analisi dei vari catasti e rettificarli; ossia vero lo studio delle forze produttrici del terreno di ogni singola provincia, e le relazioni fra queste e la popolazione; o se infine migliore fondamento a tutte queste ricerche fosse il valore venale dei terreni.

La Commissione ha scelto quest'ultimo criterio, ed io me ne compiaccio, come me ne compiacquì già quando io era ministro, perchè sono sempre stato d'avviso che, per giungere alla scoperta della rendita effettiva, il miglior modo fosse quello di prendere in esame i contratti di compra e vendita, perchè con questi avremmo trovato il rapporto tra la rendita censuaria ed il prezzo della medesima.

Noi tutti sappiamo come il catasto si componga di due parti: una di queste riguarda le misure e la parte geodetica; questa parte è utilissima e necessaria per un paese, perchè, fissando i confini, assicura il diritto di proprietà e toglie di mezzo una quantità ingente di questioni più o meno gravi.

L'altra comprende l'estimazione del valore delle terre, ossia le perizie che sono rimesse al giudizio ora

di un individuo ora di un altro, ed in tempi lontani gli uni dagli altri.

Ed io credo che nessuno porrà in dubbio che a determinare il valore di una terra sia da preporre al giudizio di periti il prezzo venale convenuto liberamente fra due contraenti.

La Commissione infatti raccolse colla maggiore diligenza possibile quel maggior numero di contratti di compra e di vendita che potessero meglio assicurarla del prezzo e della rendita censuaria; esaminò l'indole dei contratti, e la loro importanza; perocchè, secondo la loro importanza, il prezzo della rendita censuaria poteva essere maggiore o minore.

E bene in ciò avvisò la Commissione; ma quando io veggio che per una provincia i contratti presi in esame rappresentano la dodicesima parte dei beni che ha; per un'altra la diciassettesima; per un'altra infine l'ottantesima parte, temo forte che siasi potuto desumere differentemente per ogni compartimento catastale il prezzo della lira censuaria. Ad ogni modo dovendosi passare dal cognito all'incognito, noi saremmo certi di essere caduti in men gravi errori, laddove la parte cognita fosse stata maggiore della incognita.

In altri termini, quanto maggiore fosse stato il numero di questi contratti presi ad esame, tanto maggiore sarebbe la certezza di aver bene determinato il prezzo della rendita censuaria. Per siffatte considerazioni nasce in me un gravissimo dubbio. Dico dubbio, poichè debbo dichiarare una volta per sempre che io ho il più grande rispetto per gli uomini che hanno composto la Commissione ministeriale, e perchè essi non solo hanno messo una grandissima diligenza in tutte le ricerche che erano necessarie per sciogliere questo grande problema, ma vi hanno posto uno studio, e dirò, se mi è concessa questa espressione, un capitale di sapienza di cui noi tutti possiamo essere orgogliosi come italiani. Ma, ripeto, nasce in me il dubbio che non si sieno raccolti per qualche provincia abbastanza contratti di compra e vendite per desumere da questi il prezzo della lira censuaria di tutti i fondi di quella stessa provincia; e se errato si fosse nel determinare il prezzo della lira censuaria, questo fatto, o signori, sarebbe gravissimo, poichè voi ben comprendete che il prezzo della rendita censuaria ha grandissima influenza nel determinare la rendita netta effettiva in rapporto alla lira censuaria.

Passerò adesso a parlare del saggio del denaro assegnato ai vari compartimenti catastali per determinare la rendita effettiva. Da un prospetto rilevo che il saggio del reinvestimento del capitale, dopo averlo calcolato 3 70, ha variato fino a 2 50 (cito le cifre della Commissione, e non quelle dell'onorevole Possenti, perchè so che egli ha seguito altri criteri); osservo inoltre che per la Lombardia il saggio del denaro da 3 09 ha variato sino a 3 25, e via discorrendo. Voi vedete che vi sono differenze nel saggio d'investimento così forti, così straordinarie, che l'imposta che si deve proporzionare alla rendita effettiva, varia secondo

il differente saggio che la determina. Infatti, supponete che realmente sia stato calcolato in una data provincia il saggio del reinvestimento del capitale al 4 per cento, e che realmente il reinvestimento del capitale sia stato fatto al 3 per cento, un'imposta che suppongo di 12 per 100 sulla rendita reale aumenterebbe di 33 per cento circa.

Voi vedete dunque quanto l'assegnazione la più precisa, possibile del saggio dell'investimento del denaro sia importante. Eccovene la prova.

Dividendo la somma dei valori rappresentata dai contratti di compra e vendita dei fondi, e divisa questa per quella delle lire censuarie assegnate ai suddetti fondi, si ha il prezzo della lira censuaria; moltiplicando poi il prezzo della lira censuaria a un presupposto saggio di reinvestimento del capitale, abbiamo la rendita effettiva che si ottiene coll'acquisto di una lira di rendita censuaria. Or dunque, se maggiore del vero è il saggio d'interesse col quale si moltiplica il prezzo della lira censuaria di una provincia, risulta una rendita effettiva superiore alla vera. Se minore del vero è il saggio che si prende a calcolo per la lira censuaria di un'altra provincia, abbiamo per questa una rendita inferiore alla vera. Ciò essendo, prendendo per ogni provincia un saggio di reinvestimento del capitale superiore o inferiore a quello che realmente è, ponghiamo sopra la rendita delle varie provincie del regno imposte dove più, dove meno gravi, mentre credevamo di perequarle.

Questo in quanto al saggio; io non insisto maggiormente su questo argomento, perchè già ne ha parlato distesamente e con molta lucidezza l'onorevole Lanza.

Però debbo dirvi che questi dubbi intorno allo accertamento della rendita effettiva nei vari compartimenti catastali si sono fatti in me anche maggiori per un fatto singolarissimo, che può servire di norma per giudicare se anche nella formazione dei contingentisi siasi andato lontano dal vero.

Il fatto è questo. Vi è tra le altre una provincia che apparteneva un tempo alla Lombardia; questa, per conseguenza, aveva l'imposta detta di *antico censo*, che poscia diede il nome a quelle provincie di *provincie di antico censo milanese*. Questa provincia, annessa da qualche tempo al Piemonte, soggettata al subriparto del contingente assegnato al Piemonte, dovrebbe essere aggravata del sedici per cento circa. Le terre di queste provincie sono finitime ad altre terre che sono sottoposte al subriparto del contingente della Lombardia, e che sono egualmente fertili ed hanno la stessa coltura. Ebbene, esse, per essere comprese nel contingente piemontese, dovrebbero pagare circa sedici per cento, mentre quelle sottoposte al contingente della Lombardia pagano dodici circa.

Voi vedete, o signori, che io ho ragione di dubitare che grandi differenze siano corse nelle estimazioni del prezzo della lira censuaria e nel saggio del reinvestimento del capitale; in altri termini, nello stabilire il

rapporto fra la lira di rendita effettiva e la lira di rendita censuaria.

Sono questi gravissimi dubbi i quali potrebbero far credere essere, a mio avviso, impossibile la perequazione. Io porto ben diversa opinione: io credo invece che ad essa si debba dare opera e subito.

Io ritengo che, nello stato presente, il paese non possa restare in questo dubbio, che chiamerei doloroso per tutti, perchè questa questione si agita, non per una maggiore imposta che debbano sopportare tutti i contribuenti per provvedere ai bisogni generali dello Stato ma per pareggiare fra i contribuenti del regno quelle che vi sono; e per questo pareggiamento, come accennava, se non erro, l'onorevole Jacini, si teme di vestire alcuno colle spoglie dell'altro.

Trattandosi di perequare l'imposta fondiaria non può non essere sollevata una questione puramente scientifica. Salirò ai principii.

Sarete sorpresi che un banchiere voglia parlare in mezzo a voi di scienza economica, ma voi sapete che ne parlavano anche gli antichi mercanti fiorentini; è vizio di casa. Quindi io credo che a me sarà concesso di entrare per un momento nelle regioni astratte della economia.

Alcuni sono di opinione che l'imposta fondiaria sia a carico della terra; altri invece dicono che sta tutta intiera a carico del proprietario.

Io sono d'opinione che, tanto chi sostiene la prima teoria quanto chi sostiene la seconda, cadano nell'errore. Però io credo che sieno meno lontani dal vero coloro i quali asseriscono l'imposta immedesimarsi col tempo nel valore della terra, che coloro che portano una differente opinione. Per avvalorare la seconda di queste opinioni, quella cioè che l'imposta sta a peso del proprietario, è stato citato il padre della scienza economica, Adamo Smith.

Io, a dir vero, non ho mai letto nelle opere di Adamo Smith ch'egli seguisse questa opinione. Egli dichiarò bensì che l'imposta fondiaria sta a carico del proprietario, ma egli ciò disse quando prendeva in considerazione le relazioni che passano tra il proprietario e il fittaiuolo. E stava bene in questo caso, perchè altrimenti il proprietario si sarebbe trovato nella bellissima posizione di essersi fatto dare in capitale dal venditore del fondo l'imposta che avrebbe poi dovuto pagare allo Stato, e di farsela pagare una seconda volta dal fittaiuolo.

Io ritengo che l'imposta fondiaria sia immedesimata nel valore della terra, allorquando quest'imposta esiste al tempo della trasmissione d'una proprietà: l'imposta detraendosi in capitale dal prezzo di acquisto s'immedesima nel valore del fondo, o, come dicesi comunemente, è pagata dalla terra e non dal proprietario; quando poi, avvenuta la trasmissione del fondo, questo è aggravato di una nuova imposta, questa nuova imposta sta a carico del proprietario.

Pareggiate sono dunque le condizioni dei proprietari, qualunque fossero le imposte che gravavano le

terre prima che essi ne divenissero possessori. Non così per le gravezze imposte sul fondo dopo che ne erano proprietari.

Ciò essendo, nostro debito sarebbe quello di conoscere tutta la quantità d'imposta nuova che sta a carico di alcuni proprietari del regno, e di questa soltanto fare la perequazione.

Raggiungeremo noi con ciò il fine che ci siamo proposto?

Facendo questa domanda può a prima giunta sembrare che io mi allontani dal fine che si vuole conseguire col progetto della Commissione e del Ministero; ma voi vedrete, signori, che adagio adagio io mi avvicino allo scopo a cui mirano la Commissione e il Ministero.

Ma prima permettetemi che io vi dimostri con un esempio, come la imposta che gravava un fondo prima che ne fosse trasmessa la proprietà è immedesimata nel valor del fondo, e non sia pagata dal nuovo possessore.

Io acquisto una terra in Lombardia sulla quale pesa un'imposta del 20 per cento. Quello stesso giorno io compro una terra in Toscana, sulla quale grava un'imposta di 10,000 lire. Domando innanzi tutto al venditore lombardo: quanta è la rendita della vostra terra? risponde, 70,000 lire. Quanto avete d'imposta? gli domando di nuovo. Egli replica, 20,000 lire. Dunque, io dico, la rendita netta è 50,000 lire. Faccio il calcolo allora quant'è il prezzo corrente del denaro sul mercato, e dico al venditore lombardo: se la vostra terra rende 70,000 lire, ed ha un'imposta di 20 per 100, io vi darò un milione.

Il proprietario lombardo accetta l'offerta, ed io ho impiegato il mio capitale al 5 per cento.

Lo stesso giorno compro in Toscana una terra sulla quale è un'imposta di lire 10,000. Vedete, o signori, che l'imposta sul fondo della Toscana e su quello della Lombardia differiscono del doppio. Or bene, io domando a quel proprietario toscano: quanto vi rende la vostra terra? Mi rende, egli dice, lire 70,000. Quanto avete d'imposta? 10,000 lire. Restano 60,000 lire. Io vi do 1,200,000. Egli accetta l'offerta, ed io ho impiegato il denaro in Toscana al 5 per cento, ho impiegato cioè il mio denaro nell'una e nell'altra provincia al medesimo saggio d'interesse; cioè a dire, l'uno e l'altro fondo, quantunque gravati da una imposta differente, mi danno la stessa rendita.

Ma se, dopo l'acquisto da me fatto, per una ragione di finanza si pone sul mio fondo di Toscana 10,000 lire d'imposta, allora io, invece di avere 60,000 lire, ne avrò solamente 50,000; e in questo caso, quantunque vi sia la stessa imposta tanto sul mio fondo in Lombardia, quanto su quello in Toscana, il capitale investito nel primo mi renderà 5 per cento, e quello investito nel secondo 4 16/100 per cento.

Spero di avere dimostrato la verità di una teoria astratta con quest'esempio, e credo non aver bisogno di addurne altri.

Ho spiegato come per me le imposte che esistono

all'epoca dell'acquisto di un fondo, siano esse maggiori o minori, mettono sempre nella medesima condizione tutti i proprietari.

Vi tratterò adesso dell'imposta posteriore all'acquisto. Ho bisogno di riposo.

*(L'oratore si riposa per alcuni minuti.)*

**PRESIDENTE.** L'oratore ripigli il suo discorso.

La prego però di non dimenticare affatto la relazione che debbe pur sempre esistere tra il fatto personale, e quella maggiore o minore estensione, ma limitata pur sempre, ch'ella a titolo di fatto personale sia autorizzata a dare allo svolgimento delle sue idee attesa la parte da lei avuta, come ministro, nella elaborazione prima di questo progetto di legge.

**BASTOGI.** Signor presidente, mi permetta una spiegazione a questo proposito.

Io ho dichiarato che per esprimere le mie opinioni prendeva ad esame il progetto di legge.

*Voci.* Sì! sì! Parli.

**PRESIDENTE.** Era dovere del presidente di farle il richiamo anzidetto; la Camera dimostrandosi disposta a concedere una certa estensione al fatto personale, parli; procuri però di attenersi a discreti confini.

**BASTOGI.** Vi sono alcuni, come ho accennato, i quali credendo che l'imposta graviti sulle spalle del proprietario, dichiararono essere tempo di perequare tutte le imposte fra tutti i proprietari del regno.

Supponiamo per un momento che l'antica imposta fondiaria (e per imposta antica intendo parlare di quella immedesimata nel valore della terra, cioè anteriore all'ultima trasmissione di un fondo), ripeto, supponiamo che l'antica imposta fondiaria di una provincia sia dieci, supponiamo che un'altra provincia sia pur colpita di un'imposta antica di dieci, alla quale siasi aggiunta un'imposta nuova di cinque che gravita, come ho detto, sul proprietario. Non avremo allora che da perequare la nuova imposta di cinque.

Supponiamo invece che in una provincia l'antica imposta sia di quindici, ed in un'altra di dieci, e che la prima paghi cinque di nuova imposta a carico del proprietario. Se voi perequaste quest'imposta, che cosa ne avverrebbe? Ne avverrebbe che quel proprietario che pagava un'imposta che pesava sopra di lui, cioè che non stava a carico della terra, ne verrebbe sgravato, per esserne aggravato il proprietario di un'altra provincia.

Supponete un terzo caso, cioè che i proprietari della Lombardia paghino di vecchia imposta 20 per cento e 5 per cento di nuova, e quelli del Piemonte paghino soltanto 10 per cento di vecchia imposta. Perequate tutte queste imposte, che cosa ne avverrà? Ne avverrà che il proprietario lombardo che al tempo dell'acquisto del fondo pagava venti per cento d'imposta, già però detratta dal prezzo d'acquisto, non solo non pagherà più l'imposta del 5 per 100 che gravava sopra di lui, ma verrà sgravato anche di una parte dell'imposta che gli fu computata nel prezzo dal suo venditore e che era immedesimata nel fondo.



Il Piemontese invece sarà gravato di 7 1/2 per cento d'imposta nuova, cioè, che rimane a suo carico, e non a peso della terra. Dunque, si dirà, la perequazione è ella impossibile? Se essa sia possibile e come sia possibile mi accingo a dimostrarvelo.

Io ritengo che ogni frazione della terra d'Italia debba essere ugualmente aggravata di un'imposta in ragione de' suoi prodotti. E questa la chiamerò perequazione dell'imposta rispetto alla terra; ma volendo, come dobbiamo fermamente volere, questa perequazione, noi non solamente non pareggiamo la condizione tutta dei proprietari, ma la rendiamo, più che non era, disforme.

Parliamo francamente: per perequare l'imposta rispetto alla terra bisogna assolutamente che l'imposta non solo pesi sul proprietario, ma pur anco sulla terra. Ciò facendo, io vi ho accennato le conseguenze. E su queste mi correrebbe debito farvi maggior discorso, ma ho promesso di esser breve; e per mantenere la mia promessa, la Camera si accorgerà che io salto a piè pari tutte le idee accessorie, e salto veloce da un'idea all'altra come gli Dei d'Omero che saltavano d'un passo la Sicilia, e vado alle idee predominanti.

A parer mio, un fatto politico del quale tutti andiamo orgogliosi mi par che sciolga questa grave questione economica. Questo avvenimento politico è la costituzione in un regno grande delle varie provincie italiane. Quando l'Italia era divisa in molte parti, vari e piccoli erano i mercati, differenti le condizioni di ciascuno di essi per disposizioni legislative, o per ragioni economiche o per molte altre cause, fra le quali principalmente la facilità, o difficoltà, o mancanza di comunicazioni, scarsità di danaro e difficoltà di procacciarselo per la poca fiducia o la sfiducia nei Governi. A modo di esempio, citerò l'ex-regno di Napoli, dove ad un tratto vedevasi impedita l'esportazione dei grani, ad un tratto favorita l'esportazione, dove erano moltissimi i dazi di protezione e gravati per la esportazione i prodotti della terra. Abbiamo veduto di frequente negli ex-Stati pontifici il Governo proibire talvolta l'esportazione dei grani, tal'altra dare un premio a coloro che li esportavano.

Vedete adunque quanta perturbazione, quanti ostacoli quella legislazione economica, se pure si poteva chiamare legislazione, arrecava alla libertà dei cambi e allo sviluppo dell'agricoltura e del commercio, che prosperano solo quando godono di una libertà sicura.

Noi col formare delle sparse provincie un solo regno, abbiamo abolito le dogane, e così sgombrato il terreno per formare di tanti piccoli e angusti mercati, un solo e gran mercato. Questo mercato, che io vedo, permetteteci che lo dica, colla virtù intuitiva, non esiste ancora di fatto, perchè per esistere un mercato vasto, dove i prodotti possano avere il medesimo prezzo, bisogna che vi sia in ogni parte del regno facilità di comunicazione e sicurezza di porti, bisogna che vi sieno istituzioni di credito, e via discorrendo.

In queste condizioni, o signori, non si trovano nè l'ex-reame di Napoli, nè le Marche, nè la Sicilia, ma certo è che si formerà a non lungo andare questo grandissimo e libero mercato. Quale influenza avrà il mercato grande e libero sui prezzi dei prodotti delle varie provincie? Esso adagio adagio li metterà tutti allo stesso livello, e ritenendo l'imposta come spesa di produzione fondiaria, ne avverrà che i prodotti di una provincia, maggiormente gravata d'imposta, dovranno esser venduti a prezzi alti a tal segno da rimborsare il proprietario di tutte le spese di produzione, frutto di capitale, e a questi prezzi si livelleranno gradatamente i prodotti delle provincie meno aggravate d'imposte, ossia che avranno le minori spese di produzione.

Quindi, per molte ragioni economiche, queste provincie avranno a poco a poco una rendita sempre crescente e che prima non avevano.

In tal guisa i proprietari, che per la necessità di perequare l'imposta sulla terra debbono sottostare ad una più grave imposta, godranno a poco a poco di rendite maggiori fino al punto, che tutti i proprietari del regno si troveranno in pari condizione e l'imposta sarà perequata rispetto ad essi e alla terra.

Ma per conseguire tutto questo, o signori, occorre grandissimo tempo; e siccome sarebbe ingiustizia, come ho detto, pareggiare immediatamente le condizioni dei proprietari, e gettare di subito a carico dell'uno la maggiore imposta che sta a carico dell'altro, così io credo che col tempo, formandosi questo grande e libero mercato, le condizioni di quelli che finora pagavano meno e che vengono ora aggravati, saranno a poco a poco equiparate con quelle di tutti gli altri.

Ho esposto fugacemente questo pensiero che muove da molte ragioni economiche, cioè che il tempo solo scioglie equamente le questione della perequazione, il tempo solo fa la perequazione rispetto alla terra e rispetto ai proprietari. Quindi, coloro che si meravigliarono lanciando quasi un'accusa alla Francia di aver consumati settant'anni per fare adagio adagio una perequazione d'imposta fondiaria, vedranno che solo spendendo molti anni nel compiere la perequazione dell'imposta fondiaria si può non offendere un principio di giustizia.

È egli necessario per noi aspettare settant'anni? Io credo che, colle spese che noi facciamo, coll'alacrità colla quale spingeremo innanzi i lavori pubblici, colla sicurezza che diamo, colle strade, colla rapidità colla quale mettiamo in comunicazione per mezzo dei telegrafi e delle strade ferrate le cose, gli uomini e le idee, colla libertà del commercio e dell'industria, libertà che noi dobbiamo conservare come religione economica, io credo francamente che questo mercato italiano noi lo avremo in un tempo non molto lontano da noi, e ne ritrarremo larghi, e forse maggiori vantaggi di quelli che dobbiamo o possiamo prevedere.

Giunto quasi al fine del mio discorso, io esprimo il desiderio che gli studi incominciati dalla Commissione ministeriale, e che essa stessa ha dichiarato non aver

potuto compiere per mancanza di tempo, si compiano. Se nuovi studi e nuove indagini occorra fare, non istarò a dirlo.

Nella bella relazione del dotto nostro collega Allievi ci sono stati francamente posti sotto occhio i pregi e i difetti di tutto il lavoro della Commissione, la quale io reputo meritevole di molta lode, perchè poche questioni sono state presentate alla Camera più gravi e più difficili ad essere risolte di questa della perequazione dell'imposta fondiaria.

Io frattanto presenterò un emendamento col quale propongo che la differenza che passa fra i contingenti proposti dalla Commissione parlamentare e quelli dell'imposta che presentemente si paga, sia perequata, sia pareggiata in dieci anni a un decimo l'anno, per mezzo di aumento graduale e di corrispondente diminuzione. (*Movimento*)

E se qualcuno crederà d'avvicinarsi maggiormente alla giustizia proponendo che invece di dieci si faccia in venti anni, io gli darò il mio voto. (*Movimenti diversi*)

Dal susurro sollevatosi argomento che molti sieno meravigliati perchè io proponga che le provincie già aggravate di imposta debbano attendere tanto tempo per essere sgravate.

A coloro che oggi sono maggiormente aggravati io dirò quello che ho accennato in principio, che noi andiamo a perequare non solo le nuove imposte che stanno a peso loro, ma ben anche le vecchie, cioè quelle che sono state immedesimate nel valor della terra. Diamo dunque tempo perchè la perequazione si faccia senza offesa ai principii di giustizia.

La mia proposta dunque si riduce a dire a coloro che oggi pagano meno, che debbono pagare quanto pagano tutti gli altri; ma quelli che credono aver diritto di essere subito sgravati, non solo domandano che sia riconosciuto il loro credito, ma vogliono essere pagati subito. Ma io direi loro (mi permetterà la Camera il linguaggio del banchiere), non avete diritto, a parer mio, di trarre a vista una cambiale sul vostro debitore; esso non ha i mezzi per pagarla. Dategli il tempo di procacciarseli col lavoro, e la vostra cambiale sarà pagata.

Parmi avervi manifestata intera la mia opinione sul progetto della legge. Io non ho preso la parola (e spero che tutti ne saranno persuasi) per difendere gl'interessi della mia terra nativa, la Toscana, benchè sia aggravata forse più d'ogni altra: io esprimo di nuovo la speranza che questo sentimento non alberghi nell'animo vostro. Io credo che la Toscana ha da pagare non solo un milione, ma due, senza per questo muovere lamento; ma equità vuole che si sappia se e quanto debba pagare. Essa, quando occorra, non risponderà, come al cardinale Richelieu replicava un vescovo di Francia da lui richiesto di dare allo Stato 6 milioni. Sapete che cosa rispose il vescovo? La nobiltà paghi col sangue, la borghesia col danaro, noi pagheremo colle preghiere. (*Si ride*)

La Toscana, certo non pagherà colle preghiere, nè

vogliono certo pagare in tal modo il Piemonte, la Liguria e la Sicilia. Esse invece saranno contente di pagare quanto sarà reputato da voi giusto alla Lombardia, alle Marche e alle altre provincie italiane, perchè è un principio di giustizia che ognuno sopporti il peso delle imposte in proporzione delle sue forze. Questo e non altro deve essere ed è il nostro desiderio. (*Bravo! Bene!*)

**POSSENTI.** Domando la parola per un fatto personale.

**PRESIDENTE.** Ha la parola per fatto personale.

Prego però gli onorevoli deputati, i quali in questa discussione intendono domandare la parola per fatti personali, in quanto loro occorra di difendersi da accuse che siano state loro mosse per ciò che hanno operato nell'elaborazione di questo progetto di legge, di non eccedere i limiti naturalmente segnati da questa speciale lor posizione.

L'onorevole Possenti, che si troverebbe appunto in siffatta condizione, potrà aver la parola per fatto personale con una certa estensione se la Camera vi consente...

*Molte voci.* Parli! parli!

**PRESIDENTE...** ma intendo bene ch'egli si atterra a cotesta mia raccomandazione.

Ciò premesso, l'onorevole Possenti ha la parola per fatto personale.

**POSSENTI.** La Camera sarà persuasa che dei motivi per il fatto personale io ne possa avere; per altro se non si trattasse che di giustificare ciò che io ho fatto per la legge che ci occupa dalle molte censure inflittemi, io, dico il vero, non avrei domandato la parola, perchè dalle censure contro i miei lavori saprei difendermi colla stampa, e anche discretamente bene; ma siccome, mentre mi giustifico personalmente, rischiaro in molte parti la questione, così ho creduto di chiedere la parola, di cui mi prevarrò semprechè la Camera mi permetta che in qualche argomento io non debba stare strettamente vincolato al fatto personale.

*Voci.* Parli! parli!

**POSSENTI.** La Commissione nel fare la sua operazione di perequazione ebbe di mira un sistema, il quale fu la perfetta antitesi delle teorie che si sono venute svolgendo nella Camera. Parlo della teoria, che dirò del censo fondiario, censo che taluni vorrebbero persino redimibile, ed io non so se questi teorizzanti, dopochè la redenzione fosse avvenuta, vorrebbero farsi garanti delle future reimposizioni che i Governi che si succedessero credessero opportuno di stabilire. Ma stiamo pure nella sola idea del censo, cioè nell'idea che quella tassa, la quale era imposta ai fondi all'atto dell'unione delle sparse membra d'Italia, od alcuni anni prima, di assai difficile determinazione, sia radicata nei fondi. Io prego a questo proposito la Camera di permettermi alcune pochissime parole contro questa teoria che a me, dico la verità, sembra affatto erronea.

Io in teoria non ho altra idea che di due sistemi di imposta: l'imposta unica e l'imposta molteplice.

Che cosa è l'imposta unica? È l'imposta sui contribuenti in una data ragione della rendita netta personale, rendita stabilita dalla massa di tutti gli elementi attivi e passivi che concorrono a formarla.

Che cosa è invece l'imposta molteplice? È il cumulo delle varie imposte a cui si assoggettano tutti gli elementi che concorrono a formare le rendite individuali di tutti i cittadini del regno. In una parola l'imposta unica è quella dovuta dall'individuo in una quota della cifra finale del suo bilancio reddituario; la molteplice è il cumulo di tutte quelle che s'impongono su tutte le partite reddituarie da cui questo bilancio è costituito.

Or bene, è evidente che uno dei due sistemi esclude necessariamente l'altro, perchè è impossibile, ed almeno assurdo, l'imporre la rendita finale totale, lasciando sussistere anche una sola delle imposte speciali di quelle partite. Quindi la prima imposta è un'imposta essenzialmente sui contribuenti, sull'individui, ma la seconda è una semplice imposta sugli enti materiali e non materiali, fungibili e non fungibili, i quali costituiscono il complesso della cosa che deve produrre la rendita.

Ora, se l'imposta multipla è l'imposta sulla materia imponibile, è evidente che aggrava questa materia indipendentemente da qualunque considerazione personale verso chi la possiede, sia stabilmente sia temporariamente.

Le dogane e le tasse d'ogni specie aggravano le merci, i salari, i capitali, gli esercizi professionali indipendentemente dai loro possessori; lo stesso accade dei fondi.

L'imposta fondiaria è l'imposta sui prodotti dei fondi depurati dalle quote dovute al lavoro ed al capitale. Essa per essere giusta deve essere proporzionale a questi prodotti, ed affatto indipendente da qualunque considerazione personale del possessore del fondo, da qualunque censo, livello o debito ipotecario; il che è tanto vero, che, se per un'ipotesi il fondo per un momento fosse senza possessore, questo fondo sarebbe ugualmente obbligato a pagare la sua imposta integrale. Il più od il meno che il fondo ha pagato, è cosa affatto accidentale: e diffatti il venditore nemmeno per sogno garantisce l'integrità del fondo che vende da ulteriori aumenti d'imposta.

Ma, domando io, quando s'introduce una nuova imposta sopra altre materie che prima non la pagavano, forse che la popolazione che la subisce non soffre una diminuzione capitale nel montare della sua ricchezza, del capitale, cioè, che rappresenta quest'imposta? A me pare di sì; eppure nessuno per questo titolo vorrebbe pretendere che questa nuova imposta non venisse stabilita. Ebbene, o signori, se la teoria del censo fosse vera, ogni perequazione d'imposta anche non fondiaria sarebbe ingiusta.

Fino a che non sarà possibile d'attuare l'unica imposta sulla rendita, ottima in teoria, ma che credo sarà sempre in pratica come l'araba fenice; è d'uopo trattar

d'imposta fondiaria nelle sue condizioni di far parte del sistema dell'imposta molteplice, e questa fu l'idea che diresse tutti i membri della Commissione, nessuno dei quali si mise in mente di voler considerare le imposte antiche come radicate nel fondo. E diffatti, come mai in un'epoca in cui si aboliscono tutte quante le servitù e i vincoli di fedecomessi, di livelli, ecc., si potrebbe ideare d'attuare un nuovo censo fondiario, mentre si fanno le leggi appositamente per redimerli e per eliminarli?

D'altronde poi, o signori, i fondi appartengono a chi? Alla generazione attuale in usufrutto, ed alla posterità in proprietà; quindi è che le generazioni future hanno il diritto di usufruirli liberi da qualunque vincolo che su quei fondi venisse imposto dalle generazioni precedenti, qual sarebbe la non facoltà d'imposizione.

La Commissione, poi, ebbe avanti a sé 24 o 25 progetti venuti da tutte le parti, tra i quali se ne contavano molti che avevano per base le consegne; ma il Comitato che riferì, non credè veramente di poter proporre questo sistema, perchè lo trovava d'incerto risultato, e richiedente troppo tempo d'esecuzione.

Infatti noi abbiamo dei catasti in Italia i quali non sono effettivamente che consegne state rettificcate con altri metodi; e dalla denuncia alla rettifica vi passarono molti e molti anni. Or dunque, si vorrà egli distruggere il lavoro di tanti anni per ritornare un'altra volta all'epoca in cui si denunciava dieci, mentre le rettificche di molti e molti anni portarono il denunciato a venti?

Venendo particolarmente ai fatti che mi riguardano, io debbo prima di tutto dirgermi alla Commissione, la quale, dopo avere con molta profondità studiato tutto ciò che era fatto dalla Commissione precedente, ha finito per concludere coll'accettazione in massima del progetto, salve alcune modificazioni.

Io la ringrazio infinitamente, tanto più che questo dimostra che, quando la materia si studia profondamente, si finisce di concludere come ha conchiuso la Commissione, ed è soltanto quando si vuole notomizzare la materia in dettaglio che succede come è successo alcuni anni fa a Milano in una polemica per un nuovo poema, che cioè un bello spirito prese un sonetto di Petrarca e notomizzandolo parola per parola, giunse a farne il più grande mostro poetico che mai si possa immaginare.

E così è successo anche qui. Si sono andati a prendere un po' qui un po' là alcuni elementi, alcune cifre che prese isolatamente potevano offrir materia di critica, critica la quale avrà potuto fare qualche impressione sulla Camera, ma che in realtà non hanno alcuna influenza sul progetto finale preso nel suo insieme, perchè poi in conclusione il progetto che vi fu proposto nella massima parte non ha che fare con una quantità di quei dati che si sono venuti censurando nella Camera.

La Commissione disse che il contingente di Toscana

riesce più elevato di quello che essa crede giusto, dipendentemente dall'influenza che vi ebbe la famosa media Possenti.

Io ne convergo pienamente, ma credo necessario di far conoscere in questa parte la mia nessuna responsabilità nella scelta, e d'altra parte anche la nessuna cattiva influenza che essa veramente ha avuto sul risultato complessivo.

Quando si riunì la Commissione, e si ripartì in diversi gruppi, come accennò il signor commissario regio, io mi misi a fare degli studi per mio conto, semplicemente nell'idea di avere qualche cosa di approssimativo che mi potesse servire poi di guida, quando si venissero a presentare studi più gravi nella Commissione stessa.

Questo fu fatto pure da altri, dei quali alcuni intrapresero lavori seriissimi, quali, per esempio, furono quelli della raccolta dei contratti. Quando gli onorevoli Rabbini, De Biasis ed io ebbimo presentati progetti da noi fatti su più modesti elementi nello stato in cui si trovavano, in novembre 1862, sopravvenne il progetto Morandini e soci. Ora, signori, permettetemi di ricordarvi che nel verbale della seduta 15 dicembre 1862 sta scritto: « Possenti risponde che spontaneamente, in vista dei risultati del predetto progetto, ritira i propri, ma che intende però restino quali elementi di confronto nella discussione delle modificazioni che al progetto medesimo potrà essere il caso di apportare. »

Voi dunque vedete che io non poneva gran tenerezza nei miei progetti, dacchè io era pronto a ritirarli. Non li ritirai, perchè m'avvidi che effettivamente nella Commissione la fiducia che aveva io nel progetto Morandini non era divisa dagli altri; e la fiducia che io ho concepito, da che procedeva? Procedeva precisamente da ciò, che i risultati a cui esso era pervenuto non differivano che dall'8 al 10 per cento dai miei, ed allora io pensava che, siccome quel progetto era formato sopra elementi, se non più esatti, per lo meno più ufficiali dei miei, era naturalissimo che quello dovesse andare innanzi ai miei.

Nella successiva seduta, alla quale io non intervenni, quel progetto si vede essere stato discusso con molta vivacità, come si legge nel verbale di cui negli Atti.

In quella seduta fu nominato un Comitato, il cui mandato voi conoscete, perchè già stato da altri enunciato. In quel Comitato fui ammesso ancor io come autore di due dei vari progetti. Allora io non poteva più attenermi puramente e semplicemente al ritiro dei miei progetti, perchè il mandato era di esaminare il progetto Morandini, di modificarlo, se occorresse, anche in relazione agli altri progetti. Era dunque necessario che io per parte mia facessi anche quelle osservazioni al progetto che credevo giuste.

Il Comitato fece i suoi lavori, di cui, fra gli altri che si rilevano dagli Atti, e specialmente dalla relazione Arnò, vi è quello di aver eliminato dal contingente totale dell'imposta quello che era di natura provinciale. Poi, sopra una mia osservazione, il Comitato

accolse la mia idea, appoggiata anche dall'onorevole consigliere Del Majno, di diminuire la rendita totale, perchè se anche quella risultante dal progetto Morandini poteva considerarsi come una rendita effettiva media, era naturale che, dovendo determinarsi una rendita sulla quale stabilire l'imposta, bisognava pure che questa rendita fosse tra le più limitate, fosse più vicina alle minime. Io poi, facendo i conti su quella parte che conosceva, che era la Lombardia, che credo dispostissima a pagare anche il 25 per cento tra imposte erariali, provinciali e comunali, vedendo che anche questo 25 per cento ci avrebbe portato ad oltre 40 milioni, stando alla rendita Morandini, io riconosceva assolutamente impossibile che questo peso potesse essere sostenuto dalla Lombardia. Lo stesso poi si vedeva anche rispetto agli altri compartimenti.

Il Comitato dunque ammise il principio della generale riduzione dei saggi del progetto Morandini sui rapporti catastali, perchè dell'altro, eseguito in base alla popolazione, il Comitato non volle saperne.

Io riformai il mio progetto in relazione precisamente alle deliberazioni del Comitato, tenendo però lo stesso sistema, gli stessi andamenti, gli stessi elementi che aveva già calcolati, e ne calcolai un secondo sugli elementi dei contratti. Allora il Comitato pose ai voti i due progetti, cioè, il progetto Morandini riformato da Del Majno, e la media de' miei sopra indicati. Voi sapete che il progetto Del Majno ebbe 4 voti, e anche io votai per esso, perchè in conclusione questi due progetti che cosa presentavano di diverso? Che la Toscana nel mio progetto era caricata di lire 167,000 di più, ma il Piemonte era esonerato di lire 354,000 che avrebbe dovuto pagare in meno.

Io dunque a fronte di questo divario doveva trovarmi indifferente di accettar o l'uno o l'altro, e quindi, come hanno fatto altri quattro, io voterò per tutti e due. Solo avvenne che il progetto Del Majno non ebbe che 4 voti e il mio ne ebbe 5. Ecco come fu accolta la scelta di questa media, la quale, voi ben vedete, contiene così minime differenze a fronte dei progetti Morandini-Del Majno che veramente non parmi il caso di offrir materia a molta discussione.

Il Comitato poi prevedeva che la Commissione, oltre la pura e semplice idea, diremo, di giustizia, avrebbe avuto avanti a sè anche delle considerazioni d'altro ordine, e prevedeva che alcune di queste cifre potessero essere dalla Commissione modificate. Ciò accadde di fatto.

Che cosa fece la Commissione? La Commissione diminuì di lire 694,000 il contingente del Piemonte che caricò alla Lombardia, e diminuì di lire 210,000 il contingente di Toscana che caricò all'ex-Pontificio.

Sta qui di fatto ciò che dice la Commissione della Camera, che, cioè, in queste deliberazioni della Commissione ministeriale, mentre colla prima operazione si ebbe veramente riguardo a considerazioni politiche, colla seconda non si fece altro che ristabilire rispetto

alla Toscana presso a poco lo stato che le dava il progetto Del Majno.

La Commissione, persuasa di ciò, propose di considerare anche questi due compartimenti, uno che veniva a sgravarsi, l'altro che veniva ad aggravarsi, come erano stati considerati i due compartimenti di Lombardia e di Piemonte, e propose le lire 300 mila in diminuzione alla Toscana ed in aumento all'ex-Stato pontificio.

Quanto a me, dico francamente che questa modificazione la accetto pienamente, appunto per questo, perchè io ho votata la media dei due progetti specialmente pressato da quelle lire 354 mila di meno che presentava per il Piemonte; ma d'altra parte mi spiaceva che ci fossero quelle lire 167 mila a carico della Toscana. Dal punto però che tra la Commissione governativa e la Commissione della Camera si è rimediato a questa parte, io non ho più alcuna eccezione a fare.

Ma se convengo in questo, dico la verità che non sono persuaso per niente di quella specie di *tour de force* della Commissione la quale, mentre nell'art. 1° scrive che il contingente del Piemonte è di lire 20,079,106, quello della Lombardia sia di lire 17,717,478.

**PRESIDENTE.** Pregherei l'onorevole relatore di non estendersi troppo nella dimostrazione delle sue opinioni, ma di... (*Rumori*)

*Voci al centro.* Parli! parli!

**PRESIDENTE.** Gli prego, signori. Io debbo far osservare il regolamento.

Intendo benissimo che, per coloro i quali hanno preso parte all'elaborazione della legge, il fatto personale che li riguarda abbia una certa estensione; ma questo non può andare fino al punto di dare luogo ad un discorso di massima, togliendo il diritto agli oratori iscritti. (*Segni di assenso*).

È mio dovere di fare questa osservazione. Prego quindi l'onorevole oratore di tenersi in questi limiti.

**POSSENTI.** Debbo rinunciare alla parola perchè, dico la verità, non posso continuare senza spiegare positivamente ciò che ho fatto come membro della Commissione.

**SUSANI.** Chiedo di parlare sull'ordine della discussione.

**PRESIDENTE.** Parli.

**SUSANI.** Le teorie dell'onorevole Possenti furono diffusamente impugnate da molti dei precedenti oratori. Perciò credo che, se non nell'interesse della sua persona, nell'interesse di questa importantissima questione, egli possa dilucidare largamente tutto ciò che alla medesima si riferisce.

*Voci.* Parli! parli!

**PRESIDENTE.** Non posso consentire a questo, imperocchè vi è il diritto degli iscritti, che debbo garantire. Per conseguenza, credo che si debbano conciliare le cose in modo che, senza togliere al fatto personale del deputato Possenti la parte di difesa che al medesimo compete, questa difesa non debba vol-

gersi in un discorso inteso a dimostrare la verità delle opinioni da lui professate, e che per la sua soverchia estensione tolga il diritto agli iscritti.

**DEPRETIS.** Chiedo di parlare per una mozione di ordine.

Mi perdoni la Camera, ma voglio aggiungere una sola osservazione.

Io prego la Camera di riflettere che la questione della quale si tratta attualmente è così complicata, è così difficile, che un oratore, il quale intenda appena discretamente svilupparla, non può stare nel letto di Procuste del fatto personale come vorrebbe il regolamento. Non accetto i risultamenti dell'onorevole Possenti, ma non posso per questo non avvertire che egli fu tanto criticato, e la Camera nei suoi precedenti è stata tanto indulgente, che veramente mi parrebbe che senza trasandare le convenienze parlamentari, che la Camera non dimentica mai, si potrebbe fare in modo che l'oratore non fosse obbligato di troncarsi a mezzo il suo discorso.

**MAZZA.** Chiedo di parlare sulla questione d'ordine.

L'onorevole presidente ha molta ragione di dire che dando facoltà di parlare ad oratori i quali non sono iscritti, si toglie la facoltà stessa a quelli che, essendo iscritti, avrebbero diritto di parlare prima.

In massima l'onorevole presidente ha perfettamente ragione. Ma mi permetto di far riflettere che oggi stesso un ex-ministro, l'onorevole Bastogi, ha potuto parlare, ed ampiamente parlare, per mettere innanzi un suo progetto, e tuttocì indipendentemente dall'ordine dell'iscrizione.

A me pare in conseguenza che una convenienza parlamentare richieda di concedere una eguale facilitazione anche al signor Possenti, come quello che tanta parte ebbe ai lavori della Commissione, e può quindi portar molta luce nella presente discussione; ben inteso però che tale facoltà non si accordi poi più a verun altro. Io faccio dunque istanza perchè si accordi la parola all'onorevole Possenti.

**PRESIDENTE.** Io non ho tolto all'onorevole Possenti la facoltà di parlare; soltanto l'ho avvertito di tenersi in certi confini e di non spaziare in campi affatto estranei al fatto personale. Se l'onorevole Possenti rinuncia a parlare, non sono io che a ciò lo costringo; ma s'egli accetta il mio temperamento, è padronissimo di continuare.

**MAZZA.** Io proporrei che fosse interrogata la Camera a questo proposito. (*Interruzione*).

**PRESIDENTE.** Non è questione d'interrogare la Camera; non può dubitarsi che data all'onorevole Possenti quella discreta latitudine che ho già prima indicata, è intenzione della Camera che non si dia luogo ad un discorso di massima che alteri il turno degli iscritti; la Camera vuole l'osservanza del regolamento; nei limiti testè indicati io mantengo la parola all'onorevole Possenti.

**POSSENTI.** Ho detto che non sono persuaso del marcia, passa, cammina, e il giuoco è fatto, con cui nell'al-

## TORNATA DEL 23 FEBBRAIO

legato A, 1. 2. L. 321,235 spariscono dal bossolo di Piemonte per ritrovarsi sotto quello di Lombardia. Io non ne sono persuaso, perchè tanto il progetto Morandini quanto quello Del Majno davano al Piemonte venti milioni e duecento mila lire, la mia media ne dava sole 19,846,000, e la Commissione governativa le ridusse ancora a 19,152,000. Sono dunque 1,048,000 lire che già eransi detratte dal progetto Del Majno, le quali, accresciute nel rapporto di lire 104,921,000 a lire 110 milioni, diventano 1,100,000; e se vi aggiungiamo le lire 321,000 della Commissione della Camera, giungiamo ad una detrazione di lire 1,421,000 che rappresentano il 7 p. 0/10 del contingente, il 24 p. 0/10 del suo aumento sull'attuale.

Del resto, dico che non sono persuaso, ma con questo non intendo di combatterlo menomamente; e giacchè la Commissione ha fatto, e giacchè io ho accettato il primo, accetto il secondo; solo desidero che in luogo di lasciarlo come fu posto dalla Commissione, si metta direttamente nell'articolo 1, perchè la questione della transitorietà è una questione affatto inutile, ed è certo che fino alla nuova legge di perequazione questo cambiamento dovrà sussistere. Dunque tanto vale che si aggiustino nell'articolo 1 i due contingenti di Piemonte e di Lombardia senza questo mezzo indiretto, il quale potrebbe lasciar dubitare che nel progetto vi siano altri consimili giri.

L'onorevole Lanza disse che nei lavori della Commissione non si ebbe questa tendenza di alleggerire nelle varie manipolazioni il contingente di Piemonte; ma intanto è un fatto che, mentre i contratti di compra e vendita portavano 20,200,000 lire, il Comitato comincia a ridurli a 19,846,000 lire, quindi sono 354 mila lire di meno, indipendenti da quell'ultimo atto della Commissione che si dice il solo che sia stato un atto di riguardo verso il Piemonte.

La Commissione inoltre fece appunto ai due Comitati, di cui io faceva parte, e di cui l'uno era composto di due e l'altro di tre membri, di non aver applicato il 12 per cento ai fabbricati. Ma per verità questo 12 per cento fu una idea primamente esposta nel mio opuscolo, mentre colla rendita di 862 milioni che risultava da quei progetti, il 12 per cento non soddisfaceva allo scopo.

Io ho creduto indifferente il portar la rendita a lire 874,341,667, ossia al 100 per 12 del totale contingente d'imposta di lire 104,921,000, perchè con tale mezzo raggiungeva una gran facilità e speditezza in tutti i calcoli; del resto, anche la Commissione, in questa parte, non ha raggiunta la sua idea perchè aggiunse quattro centesimi, ossia fece una quota di lire 11 988 37 per cento, invece di stabilire la quota del 12 per cento esatto.

Io credo quindi che sia il caso di farla del 12 per cento come si è fatto per i terreni.

L'onorevole Lanza appuntò quella mia dichiarazione che i fabbricati del Piemonte nel 1852 davano una rendita di 35,928,000, e credette che io avessi preso

l'abbaglio di confondervi anche la rendita di Savoia e Nizza. Gli dirò che veramente io non presi quest'abbaglio; avvenne però che gli stati di rendita dei fabbricati che mi erano stati favoriti, a vece di essere del 1852, erano del 1856 pel Piemonte e del 1857 per la Lombardia.

Ora, avendo rettificato e l'uno e l'altro dei due stati, mi si presentò questo fatto che, non solo sussiste quella differenza che io aveva precedentemente notata, ma che prende anche una proporzione maggiore, mentre la rendita imponibile di Lombardia nel 1852 limitavasi a lire 14,184,392, la quale così si accrebbe di lire 4,990,905 nel decennio, mentre quella di Piemonte, di più che doppia entità non si accrebbe che di lire 4,170,840.

Del resto però non deve l'onorevole Lanza credere con ciò ch'io dubiti menomamente, che nel fare le denunzie in Piemonte non si siano usate le debite regolarità, ma il fatto ha luogo per la differenza di sistema. In Piemonte gli aumenti sono cercati dagli impiegati delle contribuzioni, sono essi che vanno in cerca dei nuovi fabbricati e degli aumenti ottenuti negli antichi; in Lombardia invece bisognava che ogni proprietario annualmente denunziasse ogni volta e con documenti il fitto che ne riscuoteva.

In questo modo è evidente che la cifra dei fitti doveva salire a molto di più che quella ottenuta col sistema in vigore nelle antiche provincie.

La Commissione fa un altro appunto al Comitato di subriparto di Piemonte e Liguria di cui io faceva parte, quello cioè di aver attribuito ai quattro circondari novaresi (là erano sei, ma la stessa Commissione della Camera ha convenuto con me nell'opportunità di limitare la divisione dei gruppi, in quanto ai circondari milanesi, ai soli primi quattro), d'aver attribuito, dico, ai quattro circondari novaresi l'imposta di centesimi 3,03 per iscuo, dicendo che questa imposta era realmente basata sul contingente dei 100,000,000, e non quello dei 104,921,000, nel quale i terreni di Lombardia di vecchio censo ricevevano l'imposta di centesimi 13,677 per iscuo.

Quest'asserzione della Commissione è verissima, ma è altresì vero che il Comitato, se si era accorto subito della differenza, niuno ha creduto opportuno di farvi alcun cambiamento.

Vediamo quali ne furono le ragioni.

I quattro circondari avevano bensì un estimo milanese, ma questo era per essi un accidente, poichè vivevano sotto una data legge la quale non era regolata da quest'estimo.

Nel 1775 s'era fatta una perequazione, in forza della quale l'imposizione per iscuo adottata in due circondari non si applicava nello stesso modo agli altri due, sicchè in fatto quest'estimo era come se non esistesse. Che cosa ne avveniva se si applicava l'imposta di centesimi 13,677 per iscuo? Ne avveniva che, se si imponeva ciascuno dei quattro circondari nella suddetta misura, si verificava questo sconcio, che da una parte,

mentre noi eravamo persuasi di aver aggravata la Lombardia più di quel che le spettasse, e di essere invece stati più teneri verso il Piemonte, questi quattro circondari, invece di ricevere un vantaggio per appartenere a questo compartimento, dovevano invece ricevere l'aggravio del compartimento che era stato trattato men favorevolmente, il che ci pareva un'ingiustizia; d'altra parte i territori di Pallanza e di Voghera venivano ad aumentare la loro imposta in una misura veramente troppo forte, quando che pei due di Novara e di Lomellina l'aumento era tollerabile.

Se si voleva invece avere un riguardo ai primi due circondari, ne nasceva l'altro sconcio che bisognava aggravare lo scudo di Novara e di Lomellina più di quello che fosse caricato lo scudo di Lombardia. Non c'era altro rimedio pertanto che applicare al complesso di tutti quattro i circondari un poco meno d'imposta per scudo, di quella che pagasse la Lombardia.

Ecco il perchè noi, quantunque abbiamo riconosciuto che ci era una piccola differenza, non abbiamo creduto di cambiarla; anzi, in tutti i progetti di riparto per circondario, la Camera vedrà sempre che si è avuto più riguardo allo stato della distribuzione di imposta attuale, anzichè allo stato di estimo.

Io debbo poi fare alcuni rimarchi sopra alcune gravi considerazioni dell'onorevole Lanza; gravi per l'impressione che possono aver fatto. Egli, prendendo per base il riparto a valore della lira censuaria di estimo da me scritta in una delle spiegazioni sul progetto di catasto che è di 6,17 per ogni lira, fa il conto che, a confronto dei contratti, il valore di rendita che ne verrebbe, sarebbe maggiore di un terzo, adottando il rapporto, che io aveva adottato, di quello che stando ai contratti. Ma l'onorevole Lanza prese un equivoco, ed è questo che nel determinare la rendita del valore venale a un tanto per cento a 3,1971, non aggiunse tutte le imposte in ragione di lire 1,845 per lira censuaria di vecchio censo, e quindi determinò la rendita netta e non la rendita imponibile; e siccome l'imposta è oltre il 30 per cento, ne viene che le cifre diventano pressochè identiche, perchè, mentre egli calcola la rendita di due milioni, applicando ai 43,602,965, valore dei beni venduti, il saggio di vecchio estimo in 3, 19, 71, dice che la rendita sarebbe di 1,350,000, quando invece è di 394,000. Ma aggiungendovisi lire 607,000 d'imposta, si ottengono per l'appunto due milioni.

La stessa osservazione egli fa pei beni di nuovo censo.

Egli dice che applicando al valore venale il saggio d'investimento, sortirebbero lire 484,000 di rendita complessiva, mentre applicando il rapporto 2, 0, 1, anche da me calcolato, ne verrebbero 740,000 lire. Ma è di fatto prima di tutto che coll'applicazione del saggio al valor venale la rendita sarebbe di lire 489,500; che vi sono però da aggiungersi le lire 166,500, le quali formano l'imposta, e queste costituiscono lire 656,000, mentre applicando all'estimo il rapporto 2, 0, 1, si ottengono 706,000 lire invece di 740,000. Facendo il

conto a suo modo ne uscirebbero in meno coi contratti 50,000 lire, che non sono però 256,000 come egli dice; ma anche a questo riguardo debbo far osservare che quando io ho ammesso il rapporto di 6 e 17 per la lira di vecchio estimo, ho poi ammesso il rapporto di 1 85 per la lira di nuovo censo, e non quella di 2 01, e applicandogli il rapporto da me ammesso, invece di 706,000 lire, ne sortirebbero 649,700, donde viene, che anche in questa parte l'equivoco preso dall'onorevole Lanza è una delle prove più certe della corrispondenza fra loro di questi due progetti che sono fatti su basi che non hanno menomamente a che fare fra di loro.

Se mi permette mi riposo un momento.

(L'oratore si riposa per alcuni minuti.)

L'onorevole Lanza dice: « ma gli scrupoli di giustizia nel deputato Possenti si estesero a tal punto che egli riconobbe che questo divario di rendita effettiva esiste anche per la terza o la quarta parte di Lombardia dove gli enti catastali sono pure amalgamati. »

Ora, che cosa io dicevo nella mia *difesa* a proposito dei distinti ed indistinti? Io diceva queste parole riportate anche dall'onorevole Lanza.

« Nei rapporti speciali del Piemonte e della Lombardia, io debbo osservare che, *nella esagerata ipotesi* che per la mistione dei due enti, quanto agli stabili, il valore venale potesse crescere del 5 per cento, ecc. »

Ora, quando si dice *nella esagerata ipotesi* del 5 per cento, si fa un caso che si crede impossibile e si dà ragione che, quanto a convinzione, quel limite possa essere non il cinque, nè il quattro per cento, ma anche niente: questo io dissi solo per far conoscere quali nello impossibil caso sarebbero le conseguenze, ma all'invece l'onorevole Lanza che cosa fa? « Io calcolerò questi vantaggi, egli dice, in limiti *assai moderati* al cinque per cento. »

Io non comprendo come mai si possano prendere le mie parole negli utili e che non le si vogliano accettare nei contrari. Mi pare che quando si parla per la pura verità e con riconosciuti sentimenti di scrupolosa giustizia, mi pare, dico, che anche le parole convenga prenderle nel senso che loro ha dato l'autore, e che quegli argomenti che non sono favorevoli all'oppositore o si confutino o si accettino.

Ora io dico che il caso che si è presentato per il compartimento ex-Pontificio è un caso talmente eccezionale che non può assolutamente far autorità per applicarlo a tutti gli altri.

Se io avessi qui a dimostrare l'enorme differenza che passa tra il catasto pontificio e gli altri, tra gli enti raccolti e gli altri, potrei facilmente far sentire come quella differenza non ha niente che fare per poterla applicare alla generalità di tutti gli altri compartimenti od enti indistinti.

Io, per conseguenza, quand'anche credessi giusto di dare importanza a questa circostanza, dico il vero, che più che al 2 per cento non calcolerei l'aumento di rendita da essa derivabile.

Ora si rifacciano pure i calcoli sui dieci miliardi di tali enti, e non i dodici come li suppose l'onorevole Lanza, il quale non ha contemplato il Pontificio, mentre esso attualmente col calcolo della Commissione rientra nelle circostanze degli altri compartimenti od enti distinti. La differenza totale riescirebbe di lire 160,000 d'aggravio pel Piemonte. Di contro ad un milione e 421 mila lire, io domando se l'aggravio non debba ritenersi scomparso, tanto più che esso è ancora una cosa da provarsi.

L'onorevole Rattazzi è d'opinione che tutti coloro i quali hanno lavorato in questo progetto avessero delle idee preconcepite. Ed io nol contesto, perchè a cavallo del Ticino stanno due territori collo stesso estimo: l'uno è tassato di 15 centesimi e l'altro di 12, il qual fatto salta agli occhi di chicchessia, e tanto più che questi secondi territori si dicevano straordinariamente più aggravati del rimanente del Piemonte. Eravi pure l'idea preconcepita che il Parmigiano fosse più caricato degli altri paesi; nasce dal notissimo fatto che dal 1851 in poi il famoso duca di Parma caricò quei paesi del 50 per cento di più che non pagassero prima. La preconcezione si estendeva anche fra Sicilia e Napoli. Anche lì infatti si sapeva che un sensibile divario doveva esistere, poichè in Sicilia si pagava il dieci per cento sulla rendita catastale ed in Napoli si pagava il 20. E benchè non si trattasse del doppio, perchè il rapporto dei catasti era diverso, pure l'opinione pubblica e i conoscitori dei due catasti sapevano che una sperequazione ci era, quindi niente di straordinario che si potessero avere, in questa parte, delle idee preconcepite; ma in quanto ad avere idee preconcepite rispetto alla quantità, ciò non ista nemmeno per sogno, tanto è vero che tutti questi progetti di mano in mano che si andavano studiando si modificavano, ed i rapporti si alteravano. Queste alterazioni di rapporto da che procedevano? semplicemente da considerazioni dello stato degli elementi che si avevano alla mano.

Quando sopravvenne il progetto Morandini vi erano ancora differenze bastantemente notabili. Non parlo del progetto Rabbini e De Blasiis che aveva due o tre differenze un po' più forti; ma anche nel mio ci era Parma che differiva in un progetto di 18 per cento, ma la media delle differenze in complesso ammontava al 5 1/2 per cento.

Quanto all'onorevole Morandini io dichiaro che egli si è sempre rifiutato di voler aver riguardo alcuno agli altri progetti; egli aveva del suo un'idea molto migliore di quella che ebbero alcuni dei membri della Commissione, e credeva che transazioni tra i due progetti non se ne potessero fare. Per altro qualche cambiamento avvenne anche in quel progetto, ma su che? Rivedendone i saggi ed i calcoli indipendentemente affatto dai progetti che avevo fatto io.

Io egualmente esaminai i dati dei miei progetti, e dove trovai da fare qualche variazione che si accostasse al progetto Morandini, io volontieri l'accoglieva, ma non l'accoglieva con idee preconcepite niente af-

fatto; di questo non ci era bisogno. Quando in un progetto si accorge che ci è un errore in un elemento, si corregge quell'elemento e si ottiene lo scopo; se l'errore non c'è, lo scopo non si ottiene in nessunissimo modo.

Una volta i progetti ridotti a questo punto, io domando: chi mai [poteva avere un'idea di prevalenza per l'uno o per l'altro? E in fin dei conti la Commissione che cosa aveva da fare? La Commissione aveva ad enunciare dei contingenti; tutto ciò che era passato sotto a questi contingenti era cosa affatto inutile per essa.

La Commissione, come disse l'onorevole commissario regio, non fu per l'uno, nè per l'altro dei progetti; essa tenne conto di tutti i progetti; dall'insieme delle idee generali che erano contemplate nei miei progetti, e delle idee, diremo, speciali che erano presentate negli altri progetti, visto che andavano di accordo, non ha trovato difficoltà ad accogliere un progetto il quale si trovava in queste condizioni.

È verissimo che il progetto si può coordinare puramente e nudamente al progetto de' contratti. Io l'ho fatto nella mia difesa, ma in allora bisogna prendere i contingenti quali sono scritti nella relazione della commissione della Camera e in quel suo allegato, nel quale ha fatto ciò ch'io ho fatto nella mia difesa; cioè costituire la rendita del 100 per 12 dei contingenti ad essa assegnati, e determinare i saggi d'investimenti e poi ragionare su questi saggi.

Tutti i progetti e i tentativi precedenti, come ho detto nella mia difesa, sono inutili; bisogna venire alla conclusione, e le conclusioni sono le ultime cifre.

Questi saggi sono assurdi? Ma no, nessuno potrebbe dire che in questi saggi ci siano delle assurdità.

Si dice: ma badate che pochi centesimi di differenza nel saggio possono portare un gran divario. L'onorevole Ricci chè ha emesso questa opinione per accennare ad una tenuità di differenza di saggio di questa natura, disse che se il saggio del Piemonte in luogo del 2 1/2 per 100 fosse stato del 2 per 100 sarebbe riuscito sensibilmente minore.

Corbezzoli! lo capisco, ma un mezzo per cento di più in confronto del due e mezzo è tutt'altro che una piccola cosa!

Certo che se si trattasse soltanto d'un saggio isolato, ossia se non si trattasse che del saggio di un compartimento senza confrontarlo con un altro, allora potrebbe anche darsi il caso di essere incerti sullo scegliere il due e mezzo piuttosto che il due; ma quando questo due e mezzo è di fronte ad una serie di altri saggi fatti sopra altri compartimenti, per esempio, su quello della Lombardia, allora io dico: ma in un paese in cui l'interesse del capitale è al 6 per 100, volete che sia al due per cento il saggio dell'acquisto dei fondi, mentre in quello in cui l'interesse del capitale è al cinque, il saggio dell'acquisto dei fondi lo calcolate al tre?

Non mi pare che sia necessario aver studiato molto



gli elementi della scienza economica per capire che questa cosa è impossibile.

Volete vedere per esempio, che razza di differenza passa tra gli uni e gli altri contingenti attuali? Se noi applichiamo il calcolo della rendita in ragione del 100 per 12 dei contingenti d'imposta, come si è fatto da me e dalla Commissione sui contingenti attuali, ne verrà che se i contingenti attuali fossero perequati, il saggio del Piemonte sarebbe di lire 1,58, e quello della Lombardia di lire 4,46 per cento.

Portate l'1,58 al 2,50, che è la media, ed allora bisogna che portiate il saggio della Lombardia al 7 per cento.

Ora a fronte di questo risultato, come non si deve dire che c'era una grande sperequazione fra i due compartimenti?

Io ho terminato, riservandomi di prendere la parola per un fatto personale, se si presenterà qualche altra occasione.

Osserverò soltanto che una delle critiche che fu fatta alla Commissione, fu d'aver fatto subire variazioni a questi saggi.

Una delle due. O si ammette che la Commissione poteva stabilire il primo saggio, ed allora doveva avere anche il permesso di variarlo, se a ciò la conducevano gli studi da lei fatti; o non si concede che la Commissione avesse la facoltà di stabilire, cogli elementi che aveva alla mano, quanto credeva giusto, ed allora capisco che non poteva far cambiamenti. Ho finito.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il deputato Massei.

**MASSEI.** Rinuncio a parlare per non far perdere alla Camera un tempo prezioso ripetendo le cose che furono tanto bene esposte dagli oratori che mi precedettero. Mi riservo però la facoltà di esporre alcune ragioni alla Camera in sostegno dell'emendamento che ho proposto all'articolo 3 di questo disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Il deputato Ballanti ha facoltà di parlare.

**BALLANTI.** Comincerò col domandare una benevola attenzione alla Camera, promettendo di non usare delle cifre delle quali si è già usato...., non dirò abusato. Mi terrò sul terreno dei principii, dei metodi, dei risultati definitivi che furono adottati per oppor loro altri principii, altri metodi, altri risultati.

L'oggetto della questione che si agita in Parlamento fu ben definito dall'onorevole ministro quando disse che la perequazione doveva essere ristretta fra compartimento e compartimento; e per quanto questa perequazione non fosse molto conforme alle leggi, perchè il compartimento è una divisione totalmente artificiale, tuttavia essa trova nel fatto una spiegazione, nel fatto, cioè, delle zone catastali, e dovendosi quindi fare questa perequazione e prendere per base le zone catastali, egli era pur necessario di partire da queste zone per fare la perequazione fra compartimento e compartimento.

Ristretto così l'oggetto della questione, si presenta

immediatamente la questione pregiudiziale. Questa è così formolata: l'imposta nei diversi compartimenti è o non è perequata? Stantechè ogni qual volta si parte dalla perequazione dell'imposta prediale, ne discende un sistema, che taluni chiamano inglese; se al contrario si parte dall'idea che l'imposta prediale non è perequata, si viene immediatamente al sistema delle perequazioni successive, che chiamerò sistema francese.

Fino al giorno d'oggi non ho visto ben chiarita questa questione sotto i due punti di vista, dappoichè coloro i quali sostengono che l'imposta non è perequata, partono principalmente dall'evidenza stessa della sperequazione. Su questo genere di prova mi ferirono le parole dette dall'onorevole Possenti nella pagina 676 degli Atti della Commissione.

L'imposta sperequata, egli dice, è conosciuta, direi così, *dalla coscienza pubblica*. E volendo egli analizzare le ragioni di questa persuasione pubblica, egli dice: *da che può derivare questa convinzione pubblica?* Può essa derivare dallo scorgere che l'imposta fondiaria è una parte aliquota diversa della rendita censuaria? No, nessuno conosce quali siano le aliquote dell'imposta nei diversi compartimenti.

Forse deriva dal conoscersi che l'aliquota dell'imposta che si paga, è una quota diversa della rendita fondiaria effettiva?

Nemmeno questo, perchè in tal caso non sarebbe necessario il lavoro della Commissione, conoscendosi il rapporto tra la rendita censuaria e la rendita effettiva.

Egli è dunque evidente, egli dice, che la proclamata sperequazione fra l'imposta e la rendita fondiaria non è che *una intuizione pubblica*, intuizione la quale induce la convinzione che la Lombardia, il Parmigiano, le provincie ex-pontificie sono fra i territori più gravati d'imposta fondiaria, mentre il Piemonte, la Toscana, la Sicilia sono fra i meno imposti.

E rimane un po'incerto il giudizio se Napoli sia meno gravato.

Io che intendo escludere anzitutto questa intuizione, sono stato colpito dal vedere che questa intuizione sia in contraddizione con ciò che dice il rapporto dell'onorevole ministro Minghetti, il quale afferma essere Napoli fra le più gravate, mentre l'intuizione dell'onorevole Possenti ci dice che riguardo a Napoli non si conosce se sia più o meno gravata.

Ora io ho voluto colpire in flagrante contraddizione questa intuizione sul medesimo soggetto per metterla fuori di questione.

Dunque non è più l'intuizione dell'opinione pubblica: giacchè oggi troviamo che sul medesimo oggetto nella medesima provincia questa intuizione dice che Napoli è fra le provincie giù gravate, e nel medesimo tempo si dice che Napoli non è fra le più gravate.

Ma questa sperequazione, si riconoscerà d'altronde per mezzo delle cifre? Io sono contrario, quando si tratta di conoscere la relazione e la gravità delle im-

poste, al sistema delle cifre. E su questo mi piace di invocare l'autorità dell'illustre Pellegrino Rossi, il quale, trattando questa questione della gravità delle imposte, vi dice: *non vi fidate delle cifre*. Dappoichè, ogniquale volta voi mettete un'imposta, e vedete che la Lombardia paga lire 7 per abitante, per esempio, e la Toscana ne paga 3, credete voi di conoscere che la Toscana sia meno aggravata che la Lombardia? Mai no: la gravità maggiore o minore non si conosce che conoscendo il rapporto tra la somma pagata ed il reddito della persona che la paga. Al di fuori di questo le cifre sono inutili, sono anzi assurde.

Il citato scrittore dice infatti: volete voi credere che l'abitante di un cantone svizzero che paghi 7 lire per la rendita fondiaria, mentre un abitante della Francia ne paga il doppio, volete voi credere che l'abitante del Cantone svizzero sia meno gravato che quello del dipartimento francese?

Questa cognizione dipende assolutamente dal conoscere la rendita che possiede un abitante del dipartimento francese e quella che possiede l'abitante del Cantone svizzero.

Io credo quindi che la sperequazione non possa essere conosciuta che quando si metta l'imposta in confronto colla rendita effettiva. Tutti gli altri calcoli, tutte le altre cifre, tutte queste colonne di calcoli, messi in ordine di battaglia, non sono altro che lavori, i quali, quanto a me, non danno alcuna luce sul problema.

Io metto dunque da parte le cifre, perchè queste cifre, come dico, sono tali che nel mentre si può far dire ad esse una cosa, nello stesso tempo si può far dire loro il contrario.

Ma, mentre si può dire che non è provato che in questa tassa vi sia sperequazione, vi potrei forse dire provato il contrario, cioè che l'imposta prediale sia perequata?

Io credo che nemmeno si possa dire che l'imposta sia perequata, se non si risponda prima a due gravissime obiezioni, cioè a dire, al principio di giustizia distributiva, ed a quelle parole dette dall'onorevole Allievi nella sua relazione. Ogniquale volta degli abitanti diversi d'Italia (egli dice) paghino una diversa quota d'imposta sulla rendita effettiva, non si può dire che vi sia perequazione.

Egli è dunque necessario, o signori, prima di passare a vedere come debba perequarsi, esaminare chiaramente e provare all'evidenza sotto qual rapporto si debba intendere che l'imposta sia sperequata e si debba perequare, e sotto qual rapporto si debba intendere perequata.

Ora, in questa quistione, quando si tratta di aggravare la tassa sulla rendita effettiva, io credo di ripetere qui le parole d'un illustre economista lombardo, il quale, parlando di aumentare l'imposta sulla rendita fondiaria, diceva: « Ogniquale volta si debbe aggravare la parte dominicale dei frutti della terra, occorre di aver bene in mente questa sentenza, cioè a dire che

*l'umanità non soffre che l'anatomia s'impari sui corpi vivi. »*

Facciamo dunque anche noi, o signori, in modo che l'Italia non apprenda, in materia di finanza, e a proposito d'imposta fondiaria, l'anatomia sul corpo vivo degli Italiani.

Io ho quindi di mira di provare come finora non sia stato ben posto nè il problema critico, nè il problema economico. Chiamo problema critico quello di verificare la rendita effettiva, per quindi distribuire l'imposta; chiamo problema economico quello che tende a determinare come si debba fare la perequazione, e su quali basi, con qual metodo, con qual sistema si abbia a compiere.

Si disse, o signori, che l'imposta prediale viene pagata dal fondo, ed un onorevole nostro deputato disse che il gran Mirabeau aveva enunciata questa teoria nell'Assemblea francese. Ebbene io, o signori, intendo rivendicare questa gloria ad un illustre economista italiano, il quale prima di tutti gli altri aveva formulato evidentemente questa teoria, ed è l'illustre Verri, economista lombardo che diceva:

« Il tributo imposto sulle terre, e stabilmente ed uniformemente conservato è piuttosto una diminuzione istantanea del valore delle terre, accaduta nel momento in cui venne stabilito, anzi che un'annua diminuzione del frutto dei padroni, poichè per i contratti passando i fondi di terra, dopo imposto il carico, a un possessore nuovo, egli ne ha fatto l'acquisto impiegando il suo denaro a un determinato frutto annuo, e sottraendo dal fondo l'importanza del tributo.

« Riflettasi, che un terriere che abbia comperati i suoi fondi sulla rendita depurata del 3 1/2 per cento, vi caverà dalla terra il frutto intiero del suo capitale, e come possessore non pagherà tributo, in quella guisa che acquistandosi un potere soggetto a servitù non si cede niente del proprio lasciando l'uso di essa a chi ne ha il diritto, così accade pagando il tributo anticamente imposto sulle terre. »

Questa teoria non poteva, nè può contestarsi, poichè omai è ammesso da tutti che l'imposta annuale che gravita sulla terra diminuisce istantaneamente il valore delle proprietà. Io credo, o signori, di poter asserire che quanti economisti hanno esistito o esistono (economia mercantile, economia industriale, economia fisiocratica, economia sociale, non escluso alcuno, e compresi fra questi tutti i socialisti fino a Proudhon), nessuno ha mai osato dire che l'imposta prediale, ogni qualvolta è avvenuta una trasmissione di fondi, questa imposta non sia un peso della terra; vale a dire che il proprietario mentre paga non abbia già detratto il prezzo nel momento che ne fece l'acquisto.

E fra gli economisti io non poteva dimenticare l'onorevole ministro Minghetti, il quale è anch'esso autore e scrittore di cose economiche, onde io mi feci carico di comprendere le sue idee e la sua opinione.

Infatti io trovo fra gli Atti della Commissione che l'onorevole ministro Minghetti il 4 febbraio a prima

vista aveva enunciata la vera dottrina. Egli disse: signori, non si deve supporre che l'imposta antica non aggravasse il fondo, e che quindi le transazioni si debbano fare piuttosto sulle antiche che sulle attuali, e conseguentemente la transazione si dovrà fare non su quelle imposte che sono stabilite dal 1847 in poi, ma bensì sulle imposte anteriori.

Nel suo rapporto poi sulle finanze italiane vedo pur troppo con mio rincrescimento che l'onorevole ministro si dispiaceva dover seguire la nuova via tracciata dalla Commissione quando diceva: « Sarebbe stato forse desiderabile, o signori, di seguire il sistema inglese, di tenere, cioè, come perequate le imposte che datano da 50 anni, e quindi mettere una tassa sulla rendita. »

Se non che la mia meraviglia si fece più grande ancora quando lessi nel suo rapporto pel conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria, che questa teoria era discutibile, e che in pratica non era ammissibile. Vidi quindi con mio grandissimo rincrescimento come l'onorevole ministro avesse abbandonata la sua opinione. Io credo però che le circostanze pratiche e la fretta di mandare a compimento questo progetto siano state la causa unica per cui egli ha abbandonato la via di tutti gli economisti, nessuno eccettuato; giacchè, come diceva testè l'onorevole Bastogi, Adamo Smith, il padre dell'economia, se fosse mancato egli solo al coro di questi economisti, forse egli solo avrebbe bastato a portare un poderosissimo attacco a questa teoria, la quale è da tutti sostenuta, e che in sostanza altro non è se non che la verità di un fatto generale tradotta in formola generale.

Adamo Smith, parlando del proprietario, nella questione per vedere chi debba pagare l'imposta, se il proprietario, cioè, o il fittaiuolo, dice che nei rapporti dell'amministrazione pubblica, o nei rapporti della riscossione, è il proprietario soltanto il reale contribuente, quello che deve pagare, quindi egli è certo che questa sua idea si deve piuttosto intendere, come un suo obbligo rapporto all'amministrazione piuttosto che considerarla come vero carico del proprietario.

Ma nel mentre, o signori, che si pretende sostenere, senza nessuna eccezione, che l'imposta è perequata, il contrario è di un'evidenza tale che non si può in verun modo dubitare.

Sì, l'imposta, o signori, non è perequata: l'imposta non è perequata rapporto ai fondi per un fatto evidentissimo, e per un principio!

Il fatto è questo:

Invece di ricorrere alle cifre di quote per abitanti, per ettari, per lire censuarie, io dirò: un fondo lombardo (faccio astrazione della persona del proprietario), un fondo lombardo, il quale produca 1000 lire di rendita e paghi il 20 per cento d'imposta, questo fondo fa entrare 200 lire nelle casse del tesoro.

Che un fondo siciliano produca 1000 lire, e che

sia aggravato di 100 lire d'imposta, egli è certo che questo fondo farà entrare nelle casse dello Stato 100 lire.

Ecco qui come i fondi certamente non sono perequati, cioè a dire, l'imposta gravante i fondi, astrazione fatta delle persone, non è perequata, perchè questi fondi, producendo la medesima rendita, non danno allo Stato la medesima quota d'imposta.

Il principio è anche evidentissimo: se l'imposta fondiaria non è che il prezzo dei servizi che lo Stato rende alla proprietà agricola, egli è certo che questi servizi sono proporzionati alla rendita stessa.

Jean-Jacques Rousseau diceva, che colui il quale aveva occupato una terra ed aveva osato il primo dire: *questa terra è mia*, colui era stato il fondatore della società civile; ed io dirò, che la società civile è la condizione, *sine qua non*, della proprietà stessa. Senza società civile voi non avrete mai proprietà; senza proprietà voi non comprenderete mai società civile.

Fra i servizi che rende lo Stato adunque alla proprietà, il primo è di riconoscerla, riconoscerne l'occupazione col lavoro, e, a seconda dei servizi proporzionali resi dallo Stato al fondo, vi è diritto nello Stato di stabilirne l'imposta.

Il secondo servizio reso dallo Stato è di facilitare la comunicazione dei prodotti per mezzo di strade, di ponti, per mezzo di tutte quelle vie che la società ha inventate, perchè tutti questi prodotti il più prontamente possibile possano essere realizzati in danaro; e allora lo Stato impone cotesta proprietà, e perciò l'imposta viene considerata, come un compenso allo Stato per tutti questi servizi. Fra questi servizi infine anche non lieve è quello di assicurarla mediante le leggi, mediante i magistrati e mediante la forza pubblica. Egli è dunque necessario che il fondo paghi solo il prezzo del servizio proporzionale alla sua produzione e quindi tutti i fondi devono essere nei diversi compartimenti italiani, in quanto all'imposta, pareggiati fra loro. Non vi deve essere nessun fondo, il quale, in proporzione della sua forza produttiva e della sua rendita, non dia un eguale tributo, come prezzo dei servizi che riceve dallo Stato.

Vi può essere un vero più evidente di questo?

Egli è dunque necessario, o signori, che si formoli il problema; il problema a risolvere è questo:

Come pareggiare la condizione dei fondi, o, per meglio dire, come far contribuire ai fondi la medesima quota di rendita d'imposta, senza spareggiare la condizione dei proprietari? La difficoltà è immensa; questa difficoltà ha agitato la Francia, ha agitato l'Inghilterra, ha agitato tutte le popolazioni civili che vogliono far entrare la giustizia distributiva nell'ordine finanziario.

Le difficoltà che presenta il problema sono anche esse evidentissime, e sembrano a prima vista rendere quasi impossibile la soluzione del problema; imperocchè, ogni qualvolta voi volete pareggiare le condizioni dei fondi, immediatamente voi turbate la condizione

dei proprietari. D'altronde, se è vero che l'imposta è stata dedotta dal prezzo, ogni qualvolta voi vorrete pareggiare le condizioni dei proprietari ritenendo l'imposta come perequata, è certo che voi mantenete la ingiustizia, e la ingiustizia la più flagrante, perchè ammettereste che i fondi disparatissimi per imposta nelle diverse parti d'Italia, corrispondessero in modo diverso per i servizi dello Stato in relazione alla rendita rispettiva.

Questo è adunque il problema principale della perequazione: come pareggiare le condizioni dei fondi, senza spareggiare le condizioni dei proprietari?

L'altro problema è stato trattato dalla Commissione incompletamente e per isbieco presentando alcuni criteri per risolverlo, mentre però il problema economico fu risolto, secondo me, dalla Commissione senza mandato e senza discuterlo. Il problema di critica infatti è quello di scoprire la vera rendita effettiva dei diversi scompartimenti dello Stato per poterci applicare l'imposta uniforme.

E quanto al problema economico, prima che noi vediamo come fu trattato dalla Commissione e come fu risolto, egli è bene che io dica come fu trattato in Inghilterra. Ed io credo essere cosa utilissima e prudente l'interrogare la storia prima di sapere che cosa la Commissione governativa abbia proposto e che cosa io intenda di proporre alla Camera, affine che la nazione italiana sappia quali difficoltà la Francia abbia incontrate nel ripartire quest'imposta fra i diversi compartimenti.

Il Governo del Belgio, o signori, prima di venire alla perequazione dell'imposta fondiaria inviò uomini illustri per esaminare il sistema finanziario inglese, onde illuminarsi sul come erano stabilite le tasse, e sul come si era arrivato a fare la perequazione di tutti i pesi dello Stato.

Il suolo inglese, o signori, abbenchè sia abitato dal popolo il più civile, è un suolo feudale. Il re è l'unico proprietario, e gli occupanti non sono che possessori a titoli secondari.

I beni si dividono in tre specie: in *free-hold* liberi da ogni tassa e dipendenti solo dalla Corona; in *capi-hold*, beni, cioè, che vanno soggetti a dei livelli, che noi chiameremmo censi, che corrisponderebbero al *vectigal* dei Romani. La terza è dei beni i quali sono chiamati *lease-hold* e sono sottoposti a tassa ed ammende, e sono possessioni temporanee.

Questo suolo inglese, signori, è adunque ripieno di fedecommissi, di primogeniture, di sostituzioni, ed è assolutamente in piena feudalità.

Onde quella *land-tax*, che gli Inglesi esigono sulla terra, essendo realmente un'imposta che tien luogo del tributo feudale, essi, sulla proposta del celebre Pitt, il gran ministro di finanze, l'hanno chiamata *tassa redimibile*.

L'Inghilterra sapete voi come ha risolto il problema economico? Una magnifica soluzione vi fu data. Tutte le tasse locali, la tassa dei poveri, la tassa delle con-

tee, la tassa dei distretti, la tassa dei borghi municipali, delle parrocchie, sono tutte fondiarie. Le tasse indirette sono solo quelle che formano l'entrata dello Stato. La *land-tax* non figura nel bilancio dello Stato che per una minima parte.

Nel bilancio dell'Inghilterra su 67 milioni di lire sterline, la *land-tax* non figura che per 1,300,000 lire sterline, ed è redimibile. Così s'intese di fare la perequazione nell'interno fra circoscrizione amministrativa e circoscrizione amministrativa. E se, per esempio, oggi anche noi dicessimo: tutte le nostre imposte dello Stato, sieno le indirette come quelle sul consumo, sulle rendite ed altre, e tutta la tassa fondiaria, sia applicata ai bisogni locali, di perequazione all'interno non vi sarebbe più bisogno, è evidente. Ma l'Inghilterra, signori, ebbe a perequare i pesi fondiari colla Scozia e coll'Irlanda.

Or bene, nel 1707, nell'atto di unione colla Scozia, fu stabilita la quota della *land-tax* che doveva appartenere alla Scozia ed all'Inghilterra, cioè l'Inghilterra ebbe due milioni di lire sterline per *land-tax* e la Scozia ne ebbe 480,000. Lo stesso avvenne per l'Irlanda. Nel mentre che il Parlamento irlandese nel 1800 rinunziava alla sua indipendenza, esso dichiarava che tutte le tasse dovessero restare indipendenti, e nello stesso tempo in quell'atto manteneva salvo il suo nome.

Or bene, in quell'atto voi potete leggere come fu fatta la perequazione della *land-tax*. Essa fu fatta riconoscendo che questa *land-tax* era una imposta che gravitava sul fondo, e non da perequarsi fra l'Inghilterra e l'Irlanda.

Ogni qual volta si deve fare una perequazione fra Stato e Stato, fra dipartimento e dipartimento, non si sfugge a questo terribile dilemma: o voi perequate i fondi, e turbate le proprietà; o voi volete ritenere come paregiate le condizioni dei proprietari, ossia tenerli tutti eguali davanti all'imposta, e voi turbate la giustizia in altro modo, in quanto che il fondo non contribuisce allo Stato in misura proporzionale ai servizi che riceve.

Il problema critico, signori, fu risolto invece molto facilmente. Il problema critico, cioè lo studio delle verifiche per stabilire la rendita, fu risolto per mezzo delle consegne. La tassa delle parrocchie, cioè la tassa dei poveri, tutte le tasse fondiarie locali, non esclusa l'*income tax*, sono riscosse per quote proporzionali e sopra consegne fatte dai proprietari al sobborgo, ai municipi, ai distretti, alle contee.

Si vede dunque come l'Inghilterra, senza turbare alcuno, dividendo la materia, cioè, creando le imposte indirette per lo Stato, e le imposte dirette fondiarie per i servizi locali, magnificamente abbia risolto anche questo altro problema.

Tutti i grandi uomini di Stato, imitando il gran Pitt, hanno stimato prudente di andare sul medesimo cammino, cioè, di ritenere, come entrata principale dello Stato le imposte indirette, per non mettere mai lo Stato

in contatto coll'individuo, poichè ogni qual volta l'individuo si mette a contatto collo Stato, non nascono che dispiaceri, che odii, che sospetti, nel mentre che l'individuo può benissimo stare dirimpetto al suo municipio, perchè egli ne fa parte, perchè conosce l'impiego del danaro, perchè conosce come questo danaro sia proficuo a sè, ai suoi parenti, ai suoi amici, ai suoi compaesani.

In conseguenza io credo, che l'Inghilterra, sotto questo punto di vista, ha risoluto in un modo grandioso, in un modo anche politico questo problema economico, mediante la separazione delle imposte, e il problema critico mediante le consegne.

Qui, o signori, dopo d'aver parlato dell'Inghilterra, dovrò parlare della Francia.

La Francia nel 1790, al 1° dicembre, fece un decreto che unificò tutte le tasse reali, *la taille, les vingtièmes, les trentièmes*. L'Assemblea costituente, quella stessa che aveva proclamato i diritti degli uomini, e che era molto ardita, non osò modificare però il riparto delle tasse fondiari che gravavano i diversi compartimenti.

Il suo lavoro non si ridusse che a questo, cioè, a prendere le diverse tasse che colpivano quelle parti di territorio che si comprendevano nelle antiche provincie, e che andavano a formare il nuovo compartimento per formarne un contingente unico.

Anzi, siccome nell'Assemblea costituente dominava la scuola fisiocratica, cioè, l'idea che il fondo dovesse pagare tutte le tasse, si andò all'eccesso, cioè si stabilì il contingente totale da ripartirsi in ragione delle antiche imposte a 240 milioni, calcolando che tutta la rendita fondiaria vera della Francia d'allora fosse un miliardo e 200 milioni.

Questa somma d'imposta fu immensa, poichè questa somma fu accresciuta non solo per la riunione di tutte le tasse reali, come dissi, ma siccome si credeva che la terra sola dovesse pagare tutte le tasse dello Stato, vi si aggiunse quella parte non piccola delle tasse indirette.

Per arrivare adunque a questa somma di 240 milioni si fece la riunione di tutte le tasse che pesavano sui dipartimenti aggiungendovi una parte delle tasse indirette.

Ed ecco come dietro i reclami annunciati in 155 *cahiers de baillage e de sénéchaussée*, dietro i reclami di tutte le provincie che dicevano che bisognava perequare la tassa, l'Assemblea costituente vi rispose. Vi rispose coll'imporre le terre dei nobili, le terre degli esenti, ma nello stesso tempo non fece nessuna perequazione fra dipartimento e dipartimento, perchè comprendeva benissimo quale era l'immensa difficoltà di andar a fare una perequazione di tasse fondiari.

Ma ciò non basta: dopo questa riforma vi furono dieci perequazioni. Queste perequazioni furono fatte per sgravi successivi.

Questa tassa di 240 milioni così stabilita sembra che fosse un peso talmente forte che nel 1790, nel 1791 fino al 1805 se ne sgravò un terzo.

Ma occorre a me ora spiegare il come questa tassa fosse possibile in quell'epoca, e la possibilità si comprenderà facilmente ogni qualvolta si rifletta che essa era pagata in assegnati, cioè in quella carta la quale era molto deprezzata. Questa tassa però eccitò immensi clamori appena gli assegnati furono aboliti. Ma una delle perequazioni tentate dalla Francia, la quale deve a noi dare qualche lume, è quella del 1818 e del 1819 fino al 1821.

Mi permetterà la Camera che io le manifesti come questa perequazione fu tentata.

Nella legge del bilancio si introdusse un articolo con cui si stabiliva che nel bilancio futuro si sarebbe presentato un progetto di perequazione elaborato su quattro criteri, cioè sul catasto stabile, il quale già nel 1818 era compiuto per una quarta parte, sul fitto, sui contratti di compra e vendita, sulle informazioni amministrative.

Quelle informazioni amministrative si assomigliano molto a quelle stampate in questo volume.

Nel 1819, per legge, si stabilì che le informazioni amministrative dovevano essere tolte.

Questo criterio delle informazioni amministrative eccitò, dice la storia, un reclamo generale in tutti gli uffici.

Ogni qualvolta si voglia stabilire un criterio di una cosa indipendentemente dall'arbitrio, sia pure questo criterio più o meno esatto, si può sopra di esso concludere, si possono trarre dei risultati; ma ogni qualvolta il criterio deve dipendere da informazioni sui saggi d'interessi, ogni qualvolta questi saggi debbono dipendere da informazioni (tali quali noi le abbiamo ricevute), egli è certo che queste informazioni non possono mai acquietare la coscienza di coloro i quali vogliono votare per questa legge di perequazione.

Il problema economico, o signori, in Francia fu risolto per mezzo di sgravi. Questi sgravi furono fatti in dieci volte. La tassa fondiaria totale da 240 milioni cadde a 155: ed oggi è risorta a 167, in forza della tassa alla quale sono sottoposti i nuovi fabbricati.

Io leggerò qui le parole dette dal relatore Begnaud:

« La vostra Commissione (discutendosi sempre del problema economico, cioè del modo di fare il riparto fra i diversi compartimenti) la vostra Commissione, signori, dopo d'aver lungamente discusso questo punto ha finito per riconoscere essere difficile, essere per così dire impossibile di procedere fin da questo momento per via di perequazione, cioè a dire di rigettare sui dipartimenti, che sono indicati come debolmente imposti, l'eccedente d'imposta che pesa sugli altri. Essa ha pensato che la difficoltà che si troverebbe oggi si riprodurrebbe a qualunque epoca, anche quando il catasto sarà terminato, chè i dipartimenti di cui si vorrebbe aggravare la contribuzione rivocherebbero sempre in dubbio i risultati del catasto, i quali sarebbero allora contestabili come lo sono oggi, e i dipartimenti i meno aggravati non confesserebbero giammai la moderazione dell'imposta. »

Così adunque il relatore Begnau diceva che i membri della Commissione avevano maturatamente esaminato, se il peso d'un dipartimento più aggravato potesse mettersi a carico di altri dipartimenti; e sebbene i Francesi nel loro orgoglio nazionale dicano che la parola *impossibile* non è francese, dovettero dichiarare essersi dalla Commissione riconosciuto che è impossibile decidere per tal modo questa questione. Vi fu perfino in questa discussione un deputato il quale disse: « Voi sapete, signori, che l'Assemblea costituente, sebbene molto ardita, non osò fare la perequazione, e sapete perchè? Perchè una perequazione per isgravi e per aumento nel medesimo tempo non si fa che per diritto di conquista. Napoleone la fece nel Piemonte, la fece nel Belgio, ma la fece per diritto di conquista. » Noi non abbiamo diritto d'imporre ad un altro un carico che non va a beneficio del pubblico erario. Quindi, non solo sotto il rapporto della tranquillità pubblica, ma sotto il rapporto stesso del diritto si negava in Francia la facoltà di alleviare un contribuente per colpirne un altro con un'imposta che non era destinata ad entrare nelle casse dello Stato.

Io ritengo dunque che per fare una tale perequazione voi non avete il diritto. Questa fu l'opinione costante di tutte le Assemblee francesi.

Questo problema, o signori, è di una difficoltà tale che mai la maggiore io credo sia stata data a risolvere alla Camera. La Francia non solo non volle deciderla in questo modo, ma si contentò solo di farla per isgravi lenti e successivi, anche quando il catasto constatava la rendita di tutti i dipartimenti.

Per la legge del 1821 il dipartimento della Senna infatti pagava una tassa dell'ottavo; dieciotto dipartimenti furono sgravati e ridotti al nono; per altri dieciotto era un decimo, fino ai dipartimenti più poveri, come quello dell'Hénault che continuò a pagare un diciassettesimo. Or bene, questa perequazione vale al dire che questo pareggiamento s'intende momentaneamente operato, quantunque da una parte si paghi il decimo e dall'altra si paghi il diciassettesimo.

E questo perchè, o signori? Perchè vi sono dipartimenti, i quali, sia per la loro posizione naturale, sia per le condizioni sociali, sia per lo sviluppo economico, non solo accettano che la loro imposta sia il doppio, ma in niun modo vorrebbero mai mutare di condizione con altri meno favoriti, anche quando i loro pesi fossero di molto diminuiti.

Domandate a un abitante della valle d'Aosta, o del paese più povero della Penisola, se non consentirebbe a vedersi raddoppiata l'aliquota della tassa, ove cambiasse le sue terre con quelle, per esempio, della Lombardia, dove e pei doni della natura, e per l'arte meravigliosa degli uomini, e per i servizi che vi rende lo Stato, ben diversa è la condizione del suolo: io credo che tutti accetterebbero facilmente il cambio, giacchè i servizi che rende lo Stato, se esigono una più grave imposta, accrescono pur anche la rendita.

Se a Roma si dicesse: domani voi sarete la capitale

d'Italia; essa per divenire immediatamente il centro d'Italia, per quella posizione eccezionale di essere capitale, ove abbondano i capitali, ove le rendite crescono non pel lavoro dell'uomo, ma per il fatto della società, sarebbe molto lieta, come lo è il dipartimento della Senna in Francia, di avere il doppio sull'aliquota d'imposta.

Dopo di avere il Governo francese esaminato, discusso e risolto in questo modo il problema economico, voi ben sapete che ha risolto il problema di critica, cioè il problema dell'accertamento della rendita vera col mezzo del catasto.

Dirò più tardi ciò che penso del catasto, giacchè per ora mi basta il dire che il catasto, o signori, ha ingannato molte persone. Nel mentre infatti ehe Napoleone diceva che chiunque potesse dotare la Francia di un catasto avrebbe ben meritato della patria, ed avrebbe meritato una statua, oggi è riconosciuto da tutti gli uomini che sono i più versati in simili operazioni, che il catasto non è atto a fare perequazione alcuna, che dentro i limiti del comune.

Il direttore del catasto generale scriveva alla Camera del 1821 in Francia, che i risultati catastali erano i più inidonei a formar criterio per dedurne dalla parte stimata la parte inestimata, sia perchè gli individui incaricati di tali operazioni sono diversi d'intelligenza, sia perchè hanno diversi metodi di apprezzamenti, il catasto fatto per un comune non può servire con le sue cifre di criterio e di lume per conoscere il valore della rendita del dipartimento; che anzi queste perizie catastali non servono nemmeno di lume per fare la perequazione tra comune e comune nel medesimo dipartimento.

Si riconobbe quindi, o signori, che se realmente si tratta di perequazioni entro i limiti dell'unità dipartimentale, non è il catasto che deve servire a fare la perequazione, ma sono bensì altri criteri aggiunti, quali furono accennati nella legge del 1819, vale a dire le risultanze catastali, i fitti, i contratti di compra e vendita.

Dopo di avere parlato, o signori, di ciò che ha fatto la Francia, di ciò che ha fatto l'Inghilterra, passerò a vedere che cosa ha fatto la Commissione governativa.

Rimanendomi ancora molte cose ad esporre, ed essendo l'ora tarda, chiedo di proseguire domani il mio discorso.

*Voci.* A domani! a domani!

**PRESIDENTE.** Siccome pare che la Camera intenda rimandare a domani il seguito di questo discorso, mi limito a pregare i signori deputati a voler essere più solleciti ad intervenire.

*Alcune voci.* Sì! Sì dovrebbe incominciare al tocco e mezzo.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

*Ordine del giorno per la tornata di domani.*

Seguito della discussione del progetto di legge sul conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria.